

# CAMPARI GROUP

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A.

CONVOCATA PER IL 27 MARZO 2020

DOMANDE E RISPOSTE

## LA RIDOMICILIAZIONE

### INDICE DELLE DOMANDE E RISPOSTE

A.	GENERALE
B.	MOTIVAZIONI
C.	EVENTI COLLEGATI AL COVID-19
D.	DIRITTO DI RECESSO
E.	AZIONI A VOTO SPECIALE
F.	<i>CORPORATE GOVERNANCE</i> DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
G.	TABELLA COMPARATIVA DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

Le seguenti 'Domande e Risposte' (Q&A) sono state preparate da Davide Campari-Milano S.p.A. ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 2, Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato (**TUF**). Di conseguenza, non sarà fornita alcuna risposta alle domande formulate dagli azionisti nella misura in cui le relative risposte siano già fornite nel presente documento.

## **INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI**

*Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Questo documento non deve essere interpretato in alcun modo come raccomandazione a chiunque lo legga. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo documento non è un prospetto o un documento informativo su un prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini i fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.*

*Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi della Sezione 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.*

*Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.*

\* \* \*

### **DISCLAIMER PER GLI INVESTITORI STATUNITENSIS**

*LA PRESENTE OPERAZIONE È PROPOSTA IN RELAZIONE A STRUMENTI FINANZIARI DI UNA SOCIETÀ ESTERA. L'OPERAZIONE È SOGGETTA AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI UN PAESE STRANIERO CHE SONO DIVERSI DA QUELLI DEGLI STATI UNITI. I BILANCI EVENTUALMENTE INCLUSI NEL SEGUENTE DOCUMENTO SONO STATI REDATTI IN CONFORMITÀ A PRINCIPI CONTABILI ESTERI CHE POTREBBERO NON RISULTARE COMPARABILI A QUELLI UTILIZZATI NEI BILANCI DELLE SOCIETÀ STATUNITENSIS.*

*POTREBBE ESSERE DIFFICILE PER VOI ESERCITARE I VOSTRI DIRITTI E QUALSIASI PRETESA GIUDIZIALE SULLA BASE DELLE LEGGI FEDERALI STATUNITENSIS SUGLI STRUMENTI FINANZIARI, POICHÉ L'EMITTENTE HA SEDE IN UN PAESE STRANIERO E ALCUNI O TUTTI I SUOI DIRIGENTI E AMMINISTRATORI POSSONO ESSERE RESIDENTI IN UN PAESE STRANIERO. POTRESTE NON RIUSCIRE A CITARE IN GIUDIZIO UNA SOCIETÀ STRANIERA O I SUOI DIRIGENTI O AMMINISTRATORI PRESSO UN TRIBUNALE STRANIERO PER VIOLAZIONE DELLE LEGGI STATUNITENSIS SUGLI STRUMENTI FINANZIARI. POTREBBE RISULTARE DIFFICILE COSTRINGERE UNA SOCIETÀ STRANIERA E LE SUE AFFILIATE A DARE ESECUZIONE A UNA DECISIONE DI UN TRIBUNALE STATUNITENSE.*

*DOVETE ESSERE CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE L'EMITTENTE POTREBBE ACQUISTARE STRUMENTI FINANZIARI AL DI FUORI DEL CONTESTO DELL'OPERAZIONE, COME, AD ESEMPIO, SUL MERCATO O MEDIANTE ACQUISTI PRIVATI FUORI MERCATO.*

\* \* \*

### **Dichiarazioni previsionali**

*Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali relative a Davide Campari-Milano S.p.A. e alla proposta Operazione. Tutte le dichiarazioni incluse nel presente documento relative ad attività, eventi o sviluppi attesi, creduti o previsti che si verifichino o che si possano verificare in futuro sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni su eventi futuri e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti: volatilità e deterioramento dei mercati dei capitali e finanziari, cambiamenti nelle condizioni economiche generali, crescita economica e altri cambiamenti nelle condizioni di business, cambiamenti nella regolamentazione governativa, incertezze sulla realizzabilità della prospettata Operazione, incertezze sui tempi della prospettata Operazione, incertezze circa il numero di azionisti che parteciperanno alla prospettata Operazione, il rischio che l'annuncio della prospettata Operazione possa rendere più difficile per Campari Group stabilire o mantenere relazioni con i suoi dipendenti, fornitori e altri partner commerciali, il rischio che le attività di Campari Group subiscano un impatto negativo durante il periodo precedente al perfezionamento della prospettata operazione; il rischio che le attività di Campari Group non siano integrate con successo e altri fattori economici, commerciali e concorrenziali che incidono sulle attività di Campari Group. Questi fattori includono, ma non sono limitati a: (i) variazioni nella normativa, nei regolamenti o nelle politiche dei paesi in cui Campari Group opera; (ii) l'adozione, sia a livello globale sia nei paesi in cui Campari Group opera, di politiche pubbliche restrittive che abbiano un impatto sulla produzione, distribuzione, commercializzazione, etichettatura, importazione, prezzo, vendita o consumo dei prodotti alcolici; (iii) cambiamenti a lungo termine delle preferenze e dei gusti dei consumatori, di tendenze sociali o culturali che si traducano in una riduzione del consumo dei prodotti di Campari Group nonché delle modalità d'acquisto e la capacità di Campari Group di anticipare tali cambiamenti nel mercato; e (iv) aumento dei costi di produzione e volatilità nei prezzi delle materie prime.*

*Pertanto, Campari e le sue affiliate, nonché i suoi amministratori, consulenti, dipendenti e rappresentanti, declinano espressamente qualsiasi responsabilità per tali dichiarazioni previsionali.*

*Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data della presente comunicazione e non sussiste alcun impegno di Campari ad aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi e sviluppi futuri o altro, tranne nei casi previsti dalla legge.*

## A. GENERALE

<b>A.1</b>	<p><b>In cosa consiste l'Operazione?</b></p> <p>L'operazione (<b>Operazione</b>) prevede il trasferimento (o ridomiciliazione) della sede legale di Davide Campari-Milano S.p.A. (<b>DCM</b>, o <b>Campari</b>, o la <b>Società</b>) in Olanda e la contestuale modifica dello statuto della Società finalizzata (i) all'adozione del tipo sociale <i>Naamloze Vennootschap</i> (N.V.) di diritto olandese, e (ii) alla modifica, coerentemente con il diritto olandese, del meccanismo di voto maggiorato (cosiddetto <i>loyalty scheme</i>)-già adottato dalla Società, ai sensi del diritto italiano, da gennaio 2015-al fine di rafforzare ulteriormente la stabilità del Gruppo e incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo (cosiddetti <i>loyal shareholder</i>).</p>
<b>A.2</b>	<p><b>Come cambierà la struttura del gruppo Campari al perfezionamento dell'Operazione?</b></p> <p>La struttura del Gruppo in seguito al perfezionamento dell'Operazione rimarrà invariata. Le attività operative del gruppo facente capo a Campari (tale gruppo, il <b>Gruppo</b> o <b>Gruppo Campari</b>) continueranno a fare capo alla Società, senza soluzione di continuità.</p>
<b>A.3</b>	<p><b>Quali sono le principali caratteristiche dell'Operazione prevista?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Struttura</u>: l'Operazione comporta il trasferimento della sede legale della Società in Olanda e la contestuale modifica dello statuto della Società finalizzata ad adottare la forma societaria di <i>Naamloze Vennootschap</i> (N.V.) di diritto olandese (le cui caratteristiche principali sono sostanzialmente in linea con quelle del tipo sociale 'Società per Azioni' ai sensi delle leggi italiane).</li> <li>• <u>Meccanismo di voto speciale</u>: introduzione di un meccanismo di voto speciale al fine di premiare l'azionariato con orientamento a lungo termine e incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti di lungo periodo, anche in funzione della realizzazione della strategia di crescita del Gruppo mediante acquisizioni e integrazioni di <i>player</i> nel settore dei <i>global spirit</i>. In particolare, la versione proposta dello statuto della Società prevede di confermare e rafforzare l'istituto del voto maggiorato ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i> del TUF, adottato dalla Società da gennaio 2015.</li> <li>• <u>Nessuno scioglimento o liquidazione</u>: l'Operazione non comporta alcuno scioglimento né liquidazione della Società (né, pertanto, alcuna necessità di ricostituzione nello Stato membro di destinazione). La Società conserverà la propria personalità giuridica senza alcun impatto sui propri rapporti giuridici (inclusi i rapporti con i propri dipendenti, che continueranno a essere regolati dalla legge italiana). Pertanto, i rapporti giuridici della Società proseguiranno senza soluzione di continuità.</li> <li>• <u>Nessuna riorganizzazione</u>: l'Operazione è finalizzata a trasferire solamente la sede legale della Società. Nel contesto dell'Operazione, non è prevista alcuna riorganizzazione delle attività operative del Gruppo, che continueranno a fare capo alla Società, senza soluzione di continuità.</li> <li>• <u>Quotazione</u>: le azioni ordinarie della Società continueranno a essere quotate, senza soluzione di continuità, solamente sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'Operazione. L'Operazione non avrà ulteriori effetti sulla quotazione delle azioni ordinarie della Società, né sulla continuità delle negoziazioni.</li> <li>• <u>Residenza fiscale</u>: la Società manterrà la propria residenza fiscale in Italia.</li> <li>• <u>Nessun impatto sull'informativa finanziaria</u>: i bilanci della Società continueranno a essere redatti sulla base degli IAS/IFRS.</li> <li>• <u>Diritto di recesso</u>: gli azionisti che non concorrano all'adozione della deliberazione sull'Operazione (ossia gli azionisti che non partecipino all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti come <i>infra</i> definita, o che votino contro la delibera proposta o che si astengano dal voto) potranno esercitare il diritto di recesso. Per maggiori informazioni sul diritto di recesso, si prega di vedere la Sezione C <i>infra</i>.</li> </ul>

<p><b>A.4</b></p>	<p><b>Qual è la normativa applicabile all’Operazione?</b></p> <p>L’Operazione costituisce un’operazione societaria effettuata in virtù della libertà di stabilimento prevista dal diritto dell’Unione Europea e dalla relativa interpretazione della Corte di Giustizia.</p> <p>In particolare, ai sensi dell’articolo 49, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il <b>TFUE</b>), in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE, la libertà di stabilimento delle società comporta, tra l’altro, <i>‘l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società [...] alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini’</i>. Nell’interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia, la disposizione comprende il diritto per una società costituita in conformità con la normativa di uno Stato membro di trasformarsi in una società disciplinata dal diritto di un altro Stato membro, adottando un tipo sociale proprio di quell’ordinamento (si fa riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; si vedano i casi ‘Cartesio’, ‘Vale’ e ‘Polbud’).</p> <p>In linea con tale interpretazione, la Direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019 (la <b>Direttiva</b>) che modifica e integra la Direttiva (UE) 2017/1132, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, ha introdotto i principi e le linee guida di una disciplina armonizzata delle trasformazioni transfrontaliere, dando termine agli Stati membri fino al 31 gennaio 2023 per adottare le disposizioni legislative e regolamentari necessarie per conformarsi alle relative previsioni.</p> <p>Nonostante la Direttiva sia stata adottata solo recentemente e non sia ancora stata applicata né in Italia né in Olanda, l’Operazione prevista sarà sostanzialmente condotta in conformità con i principi stabiliti dalla Direttiva.</p>
<p><b>A.5</b></p>	<p><b>Quando è previsto il perfezionamento dell’Operazione?</b></p> <p>Attualmente, si prevede che l’Operazione sia perfezionata prima della fine di luglio 2020, subordinatamente, tuttavia, all’avveramento di un limitato numero di condizioni sospensive, diverse delle quali non sono sotto il controllo della Società.</p>
<p><b>A.6</b></p>	<p><b>Perché trasferire la sede della società in Olanda e non altrove?</b></p> <p>La ridomiciliazione in Olanda che costituisce una sede neutrale e adeguata alla realizzazione di tale progetto (come testimoniato da altre società che hanno adottato la medesima struttura societaria)-costituisce un passo importante nell’attuazione della strategia di crescita del Gruppo Campari tramite acquisizioni per essere attivo nel consolidamento nel settore dei <i>global spirit</i>.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• una ridomiciliazione in Olanda facilita il Gruppo Campari nel contesto del processo di progressivo consolidamento in atto nell’industria dei <i>global spirit</i>, in cui la Società ha svolto, e intende continuare a svolgere, un ruolo di primario rilievo come protagonista attivo;</li> <li>• nel corso degli anni, un ampio numero di gruppi industriali ha scelto l’Olanda per le proprie società <i>holding</i>, grazie al suo contesto anche internazionale particolarmente favorevole per le imprese;</li> <li>• l’Olanda consente alla Società di mantenere un solido punto d’appoggio nell’Unione Europea; e</li> <li>• la legge italiana non permette di implementare un meccanismo che premi l’azionariato con orientamento a lungo termine come quello previsto nel contesto dell’Operazione.</li> </ul>
<p><b>A.7</b></p>	<p><b>Ci saranno dei cambiamenti in relazione alle attività operative in Italia e all’impegno della Società nei confronti dell’Italia?</b></p> <p>Campari non sta lasciando l’Italia. L’Operazione è finalizzata solamente a trasferire la sede legale della Società.</p> <p>Nel contesto dell’Operazione, non ci sarà nessun impatto sull’organizzazione, gestione e operatività aziendale in Italia né in alcuna altra regione in cui il Gruppo operi. In particolare, non si prevede alcuna riorganizzazione, né è contemplato alcun trasferimento in Olanda delle attività</p>

	<p>operative del Gruppo. La Società continuerà ad operare in Italia tramite una sede secondaria e attraverso le sue attuali sedi operative, che rimarranno invariate.</p> <p>La Società manterrà la propria residenza fiscale in Italia anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione.</p> <p>Il mantenimento dell'attuale struttura del Gruppo, che continuerà a fare capo alla Società senza soluzione di continuità, riflette le priorità strategiche con riferimento all'Italia, mercato chiave per la crescita futura del Gruppo.</p>
<b>A.8</b>	<p><b>L'Operazione determinerà modifiche nella strategia aziendale del Gruppo?</b></p> <p>No, la strategia aziendale del Gruppo non subirà alcuna modifica e continuerà a essere focalizzata sulla creazione di valore nell'attuale mercato globale dei <i>premium spirit</i>, dove la forza dei marchi, costruita attraverso strategie di <i>brand building</i> di lungo termine, è di primaria importanza per ottenere un vantaggio competitivo nel lungo periodo.</p> <p>L'Operazione non implicherà direttamente alcuna acquisizione, disinvestimento o modifica dell'attuale perimetro del Gruppo Campari. Opportunità di crescita per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni e/o alleanze strategiche (se del caso, da realizzarsi mediante emissioni di nuove azioni in favore di, e/o scambi azionari con, terzi) potranno essere perseguite in futuro, approfittando della struttura flessibile del capitale sociale della Società in seguito all'Operazione.</p>
<b>A.9</b>	<p><b>Qualora fosse perfezionata l'Operazione, le azioni ordinarie di Campari continuerebbero a essere quotate?</b></p> <p>Sì.</p> <p>Anche a seguito del perfezionamento dell'Operazione, le azioni ordinarie di Campari continueranno a essere quotate, senza soluzione di continuità, solamente sul Mercato Telematico Azionario.</p> <p>L'Operazione non avrà effetti sulla quotazione delle azioni ordinarie di Campari, né sulla continuità delle negoziazioni.</p> <p>Le Azioni a Voto Speciale (come <i>infra</i> definite) non saranno quotate.</p>
<b>A.10</b>	<p><b>È prevista la prosecuzione del programma di <i>share buyback</i> incrementato fino a €350 milioni a seguito dell'Operazione?</b></p> <p>Sì. Campari continuerà il proprio programma di <i>share buyback</i> da attuarsi per un importo incrementato fino a €350 milioni nei prossimi 12 mesi.</p>
<b>A.11</b>	<p><b>Come cambierà la capitalizzazione di Campari?</b></p> <p>Alla data odierna, il capitale sociale di Campari è pari ad €58.080.000,00, suddiviso in 1.161.600.000 azioni ordinarie, ciascuna con un valore nominale di €0,05.</p> <p>Al perfezionamento dell'Operazione, il capitale sociale di Campari non cambierà. Il capitale sociale di Campari può aumentare in seguito all'Operazione in conseguenza dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale (come di seguito definite alla Domanda D.3).</p> <p>Al fine di limitare l'impatto sulle riserve di capitale dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale, è anche previsto che, successivamente al perfezionamento dell'Operazione, l'Assemblea degli azionisti della Società sarà chiamata ad approvare la riduzione del valore nominale delle azioni ordinarie dagli attuali €0,05 a €0,01.</p> <p>Questa operazione sarà posta in essere ai sensi del diritto olandese e comporterà una riduzione del capitale sociale. Presupponendo che, alla data effettiva di tale riduzione, il capitale sociale sia pari agli attuali €58.080.000,00 (rappresentati da 1.161.600.000 azioni ordinarie aventi un valore nominale di €0,05 ciascuna), il capitale sociale sarà ridotto a €11.616.000,00 (rappresentati da 1.161.600.000 azioni ordinarie aventi un valore nominale di €0,01 ciascuna); è inoltre previsto che il valore nominale del capitale sociale complessivo risultante dalla suddetta riduzione (pari a €46.464.000,00) sarà allocato a riserve non distribuibili.</p> <p>La riduzione del capitale sociale non comporterà alcuna modifica dei diritti spettanti agli azionisti.</p>

<p><b>A.12</b></p>	<p><b>Quali sono le condizioni sospensive all'efficacia dell'Operazione?</b></p> <p>Il perfezionamento dell'Operazione è subordinato all'avveramento delle seguenti condizioni sospensive (che possono essere rinunciate da Campari):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) che nessuna entità governativa di una giurisdizione competente abbia approvato, emesso, promulgato, attuato o presentato qualsivoglia provvedimento che abbia l'effetto di vietare o rendere invalida, o estremamente gravosa, l'esecuzione dell'Operazione;</li> <li>(ii) che l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Campari agli azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso in relazione all'Operazione ai sensi dell'articolo 2437-<i>quater</i> del codice civile italiano (l'<b>Ammontare del Recesso</b>), non ecceda complessivamente l'importo di €150 milioni, fermo restando, in ogni caso e per chiarezza, che l'Ammontare del Recesso dovrà essere calcolato al netto dell'importo complessivo dovuto dai soci di Campari che esercitino i loro diritti di opzione o prelazione ai sensi dell'articolo 2437-<i>quater</i> del codice civile italiano, nonché da soggetti terzi; e</li> <li>(iii) che non si siano verificati mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli nella situazione normativa, economica, politica, finanziaria, valutaria o dei mercati di capitali o altri eventi di carattere straordinario che possano influenzare gli affari, i risultati economici di Campari e/o l'andamento di mercato delle azioni di Campari e/o che possano altrimenti avere un impatto negativo rilevante sull'Operazione.</li> </ul> <p>Maggiori informazioni sul diritto di recesso e il relativo procedimento sono contenute nella Sezione C e nella Sezione F <i>infra</i>.</p>
<p><b>A.13</b></p>	<p><b>L'Operazione legittimerà gli azionisti di Campari a esercitare i loro diritti di recesso?</b></p> <p>Sì.</p> <p>Gli azionisti di Campari che non concorrano all'adozione della deliberazione sull'Operazione saranno legittimati ad esercitare il loro diritto di recesso ai sensi del diritto italiano.</p> <p>Tuttavia, il pagamento del prezzo di liquidazione agli azionisti recedenti sarà condizionato al perfezionamento dell'Operazione e nessun pagamento sarà effettuato nel caso in cui l'Ammontare del Recesso sia superiore alla soglia di €150 milioni o nel caso in cui la Nuova Assemblea Straordinaria (come <i>infra</i> definita) degli Azionisti revochi la delibera che approva l'Operazione.</p> <p>Maggiori informazioni sul diritto di recesso sono contenute nella Sezione C e nella Sezione F <i>infra</i>.</p>
<p><b>A.14</b></p>	<p><b>Il perfezionamento dell'Operazione è soggetto all'esercizio dei diritti di opposizione dei creditori?</b></p> <p>No.</p>
<p><b>A.15</b></p>	<p><b>In quale momento Campari verificherà se l'Ammontare del Recesso ha superato il limite di €150 milioni?</b></p> <p>Ai sensi della legge italiana, il termine per l'esercizio del diritto di recesso termina 15 giorni dopo l'iscrizione presso il Registro delle Imprese competente della delibera dell'assemblea straordinaria che faccia sorgere il diritto di recesso.</p> <p>Una volta scaduto tale periodo di 15 giorni, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte da Campari ai suoi attuali azionisti e, successivamente, le eventuali azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate dalla Società al prezzo di liquidazione a seguito del perfezionamento dell'Operazione.</p> <p>L'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto dell'importo complessivo dovuto dai soci di Campari (ivi incluso Lagfin S.C.A., Société en Commandite par Actions (<b>Lagfin</b>), nei termini di cui <i>infra</i>) o dai terzi per l'acquisto delle azioni Campari ai sensi dell'articolo 2437-<i>quater</i> del codice civile italiano, nonché dell'importo complessivo da corrispondersi (o corrisposto) da soggetti terzi ai sensi di qualsivoglia acquisto o impegno di acquisto di azioni Campari in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso.</p> <p>Soltanto a seguito del decorso del periodo previsto ai sensi della legge italiana per l'esercizio del diritto di recesso e, inoltre, a seguito (i) dell'offerta delle azioni Campari, oggetto di recesso, agli</p>

	<p>attuali azionisti di Campari; e (ii) delle eventuali operazioni e/o accordi volti alla cessione delle azioni Campari oggetto del recesso, la Società sarà in grado di determinare se l'Ammontare del Recesso abbia superato il limite di €150 milioni e, quindi, se la condizione sospensiva si sia avverata.</p> <p>A tal proposito, l'azionista di controllo Lagfin, ha confermato il proprio supporto di lungo termine alla strategia e alle prospettive del Gruppo e il proprio sostegno all'Operazione e si è impegnato ad acquistare un numero di azioni oggetto di recesso fino a un controvalore massimo di €76,5 milioni attraverso l'esercizio dei propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile italiano.</p> <p>Campari fornirà tempestiva comunicazione degli sviluppi a seguito dei quali le condizioni sospensive possono considerarsi avverate nonché in merito all'avveramento della relativa condizione sospensiva (o alla sua rinuncia). Si precisa che anche nel caso in cui l'Ammontare di Recesso non abbia superato la soglia di €150 milioni (e quindi anche nel caso in cui la relativa condizione sospensiva sia stata soddisfatta), la Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti avrà comunque ancora il diritto di revocare la delibera approvante l'Operazione (maggiori informazioni nella sezione F <i>infra</i>).</p>
<b>A.16</b>	<p><b>Il consiglio di amministrazione di Campari può rinunciare al limite massimo di €150 milioni previsto per l'Ammontare del Recesso?</b></p> <p>Si.</p> <p>In linea di principio la soglia di €150 milioni può essere rinunciata ed è previsto che l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti deleghi al consiglio di amministrazione la facoltà di derogare a tale condizione sospensiva.</p> <p>In ogni caso, in considerazione del fatto che mutamenti sostanziali pregiudizievoli derivanti dall'epidemia di Coronavirus potrebbero indurre gli azionisti Campari ad esercitare il proprio diritto di recesso unicamente al fine di approfittare opportunisticamente delle attuali condizioni del mercato, il consiglio di amministrazione non prevede di rinunciare a tale condizione sospensiva. Inoltre, anche qualora la soglia di €150 milioni non fosse superata, la Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti avrà comunque diritto di revocare l'Operazione, quando l'esborso di cassa atteso derivante dagli effettivi recessi diverrà noto (maggiori informazioni nella sezione F <i>infra</i>).</p>
<b>A.17</b>	<p><b>Quali sono le autorizzazioni richieste da parte delle autorità di vigilanza / amministrative?</b></p> <p><i>Quotazione delle azioni ordinarie Campari</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non sarà presentata alcuna nuova richiesta per l'ammissione alla quotazione e alla negoziazione delle azioni ordinarie Campari. Le azioni ordinarie Campari continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario anche a seguito dell'Operazione.</li> </ul> <p><i>Altre autorizzazioni amministrative</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Non è richiesta alcuna autorizzazione amministrativa per l'esecuzione dell'Operazione.</li> </ul>
<b>A.18</b>	<p><b>Cosa succede in caso di mancato perfezionamento dell'Operazione?</b></p> <p>La sede legale della Società rimarrà in Italia.</p> <p>Gli azionisti Campari continueranno a detenere le proprie azioni e qualsiasi esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Campari sarà privo di efficacia. Le azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, conseguentemente, continueranno a essere di proprietà degli azionisti che abbiano esercitato tale diritto e nessun pagamento sarà loro dovuto.</p>
<b>A.19</b>	<p><b>Quando e dove si terrà l'assemblea straordinaria degli azionisti?</b></p> <p>L'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per deliberare sull'Operazione (<b>l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti</b>) si terrà il 27 marzo 2020 alle ore 09.30 (CET) in via Campari 23, a Sesto San Giovanni (MI), Italia.</p> <p>Conformemente alle disposizioni di legge emergenziali adottate dal Governo Italiano in relazione alla pandemia Coronavirus, Campari consiglia e raccomanda fortemente ai propri azionisti di conferire le loro deleghe e trasmettere le relative istruzioni di voto sugli argomenti all'ordine del</p>

	<p>giorno, entro il 25 marzo 2020, a Computershare S.p.A. (i.e., il rappresentante designato da Campari ai sensi dell'articolo 135-<i>undecies</i> TUF). Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento alle risposte A.23 e A.24 che seguono.</p> <p>In ogni caso, poiché la principale preoccupazione di Campari è la salute e sicurezza di tutti i propri <i>stakeholder</i>, prima, durante e dopo, l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, nonché l'assemblea ordinaria, Campari adotterà tutte le misure di precauzione stabilite nelle disposizioni emergenziali applicabili.</p>
<b>A.20</b>	<p><b>Quali questioni saranno oggetto di votazione all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti?</b></p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti sarà chiamata a discutere e votare in relazione all'approvazione dell'Operazione.</p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione e, di conseguenza, non saranno previste date successive per l'assemblea, come specificato nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet di Campari il 19 febbraio 2020 e sul quotidiano MF-MilanoFinanza il giorno stesso.</p> <p>In pari data è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti per discutere e deliberare, tra l'altro, sul bilancio della Società al 31 dicembre 2019.</p>
<b>A.21</b>	<p><b>Chi ha il diritto di votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti?</b></p> <p>La <i>record date</i> è stata il 18 marzo 2020, ossia il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (la <b>Record Date</b>).</p> <p>I titolari di azioni Campari alla Record Date che siano legittimati possono partecipare e votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. I titolari di azioni Campari possono nominare un rappresentante per votare per loro conto.</p>
<b>A.22</b>	<p><b>In quale momento l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti sarà considerata regolarmente convocata e la delibera riguardante l'Operazione validamente adottata?</b></p> <p>Poiché l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti si terrà in unica convocazione, la stessa sarà considerata regolarmente convocata ove sia rappresentato almeno un quinto del capitale sociale (<i>quorum costitutivo</i>). Gli azionisti astenuti saranno considerati nel calcolo del numero di azioni Campari rappresentate all'assemblea ai fini della determinazione del raggiungimento o meno del <i>quorum</i>. In sede di assemblea straordinaria, le delibere sono adottate con voto favorevole di almeno due terzi dei diritti di voto rappresentati in tale assemblea (<i>quorum deliberativo</i>). Il mancato esercizio del diritto di voto e l'astensione avranno lo stesso effetto dei voti 'CONTRO' la proposta di approvazione dell'Operazione.</p> <p>L'azionista di controllo di Campari, Lagfin, ha confermato il suo supporto all'Operazione. Sulla base delle informazioni disponibili al 7 febbraio 2020 (i.e., la data dell'ultima comunicazione redatta ai sensi dell'articolo 85-<i>bis</i>, comma 4-<i>bis</i>, del Regolamento Emittenti), Lagfin deteneva il 51.00% del capitale sociale emesso di Campari e il 65,32% dei diritti di voto (tenendo anche in considerazione le azioni proprie detenute da Campari).</p>
<b>A.23</b>	<p><b>In che modo gli azionisti di Campari possono esercitare i diritti di voto inerenti alle azioni intestate a loro nome?</b></p> <p>Ove le azioni Campari siano intestate a nome di un azionista di Campari alla Record Date e l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni Campari sono depositate, trasmetta a Campari la necessaria comunicazione, tale azionista di Campari può partecipare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e votare personalmente. Chiunque diventi azionista di Campari successivamente alla Record Date non avrà diritto di partecipare o votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti. Come previsto dalla legge, un azionista di Campari legittimato a partecipare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti può nominare un rappresentante per iscritto, utilizzando il modulo di delega disponibile sul sito internet di Campari (<a href="http://www.camparigroup.com">www.camparigroup.com</a>).</p> <p>Campari ha designato Computershare S.p.A. quale rappresentante, ai sensi dell'articolo 135-<i>undecies</i> del TUF, cui i titolari di diritti di voto possono far pervenire, entro il 25 marzo 2020, una delega con istruzioni di voto sulla proposta all'ordine del giorno. La nomina di Computershare S.p.A. quale rappresentante deve essere effettuata ai sensi delle indicazioni e utilizzando il</p>

	<p>modulo di delega disponibile sul sito internet di Campari (come indicato sopra). Sono altresì forniti dettagli su come comunicare la nomina di un rappresentante a Campari in via telematica.</p> <p>Non sarà inviata documentazione agli azionisti di Campari su come esercitare i diritti di voto. Ai fini di votare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, gli azionisti aventi diritto devono o partecipare all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti e votare di persona o conferire una delega come descritto <i>supra</i>.</p>
<b>A.24</b>	<p><b>Gli azionisti di Campari possono modificare le loro istruzioni di voto a seguito del conferimento di una delega a Computershare S.p.A. o revocare le loro deleghe?</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 135-<i>undecies</i> TUF, le deleghe e le istruzioni di voto a Computershare S.p.A. possono essere revocate o modificate fino a due giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.</p>
<b>A.25</b>	<p><b>Ove le azioni Campari siano detenute tramite una banca o un intermediario, la banca o l'intermediario eserciteranno i diritti di voto inerenti a tali azioni?</b></p> <p>No. Ove le azioni Campari siano detenute da un azionista di Campari tramite una banca, un intermediario o un depositario, l'azionista di Campari è il titolare esclusivo dei diritti di voto. Tali diritti di voto possono essere esercitati fornendo indicazioni alla banca depositaria di trasmettere a Campari, tramite l'intermediario che partecipa al sistema Monte Titoli, la comunicazione che certifichi che le azioni Campari sono registrate a nome del relativo azionista di Campari alla Record Date per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti.</p>
<b>A.26</b>	<p><b>In che modo gli azionisti di Campari possono partecipare personalmente all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti?</b></p> <p>L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti si terrà il 27 marzo 2020, alle 09:30 (CET), in via Campari 23, a Sesto San Giovanni (MI), Italia.</p> <p>Gli azionisti di Campari, che siano tali alla data del 18 marzo 2020 (Record Date) e che intendano partecipare personalmente all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, devono richiedere all'intermediario autorizzato presso cui le loro azioni Campari sono depositate di trasmettere a Campari la comunicazione che certifichi che le azioni Campari sono intestate a loro nome alla Record Date.</p>
<b>A.27</b>	<p><b>Il consiglio di amministrazione di Campari raccomanda l'approvazione dell'Operazione?</b></p> <p>Sì.</p> <p>Nella riunione del 18 febbraio 2020, il consiglio di amministrazione di Campari ha attentamente considerato l'Operazione proposta e ha ritenuto che, tenuto conto delle circostanze attuali, la stessa non è solo equa per, ma anche nel miglior interesse, di Campari e dei suoi azionisti.</p> <p>Di conseguenza, il consiglio di amministrazione di Campari ha approvato l'Operazione e ha raccomandato che gli azionisti di Campari votino a favore dell'Operazione.</p>
<b>A.28</b>	<p><b>Quali sono le possibili conseguenze negative che Campari ha considerato riguardo l'Operazione?</b></p> <p>Nel valutare l'Operazione, il consiglio di amministrazione di Campari ha anche considerato le possibili conseguenze negative e i rischi che possono derivare dall'Operazione proposta, come il fatto che il meccanismo di voto speciale possa scoraggiare o rendere più difficile un'operazione di cambio di controllo. In ogni caso, tenendo conto che l'attuale struttura di controllo comporta già che la Società non sia contendibile e che il Meccanismo di Voto Speciale rafforzerebbe solamente tale non contendibilità in caso di diluizione dovuta ad acquisizioni per carta, il consiglio di amministrazione di Campari ha concluso che i vantaggi attesi dall'Operazione superino le possibili conseguenze negative e i rischi.</p> <p>Per quanto riguarda i rischi relativi all'esborso di cassa che potrebbe essere richiesto in relazione all'esercizio del diritto di recesso (anche in considerazione dei rilevanti mutamenti pregiudizievoli derivanti dall'epidemia di Coronavirus), la Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti avrà il diritto di revocare l'Operazione, quando l'esborso di cassa atteso derivante dagli effettivi recessi diverrà noto (maggiori informazioni nella sezione F <i>infra</i>).</p>

<b>A.29</b>	<p><b>Il consiglio di amministrazione è stato assistito da un consulente nella valutazione dell'Operazione?</b></p> <p>Si. Per valutare l'Operazione, il consiglio di amministrazione di Campari ha ingaggiato Goldman Sachs International e UBS quali consulenti finanziari e attentamente tenuto in considerazione i loro pareri.</p>
<b>B. MOTIVAZIONI DELLA TRASFORMAZIONE</b>	

<b>B.1</b>	<p><b>Quali sono le principali motivazioni e i benefici attesi dall'Operazione?</b></p> <p>Dal punto di vista strategico, con il trasferimento della sede legale in Olanda e la contestuale introduzione di un meccanismo di voto maggiorato, potenziato rispetto a quello già adottato dalla Società, Campari intende perseguire i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) adottare una struttura flessibile del capitale sociale per consentire alla Società, da un lato, di mantenere e ulteriormente rafforzare una solida base azionaria e, dall'altro, di conciliare tale essenziale obiettivo con la possibilità di perseguire opportunità di crescita per linee esterne quali, ad esempio, acquisizioni e/o alleanze strategiche, se del caso, da realizzarsi mediante emissioni di nuove azioni in favore di, e/o scambi azionari con, terzi. Ciò potrà supportare il Gruppo Campari nel processo di progressivo consolidamento in atto nell'industria dei <i>global spirit</i>, in cui la Società ha svolto, e intende continuare a svolgere, un ruolo di primario rilievo come protagonista attivo;</li> <li>(ii) premiare con maggiore efficacia e incisività l'azionariato con orientamento a lungo termine. Si ritiene, infatti, che una solida base azionaria risulti maggiormente idonea a supportare strategie di crescita orientate al lungo periodo. Questo presupposto è ritenuto chiave nell'attuale contesto del mercato globale dei <i>premium spirit</i>, dove la forza dei marchi, costruita attraverso strategie di <i>brand building</i> di lungo termine, costituisce la fonte primaria per l'ottenimento di un vantaggio competitivo nel lungo periodo;</li> <li>(iii) disporre di un ordinamento giuridico riconosciuto e apprezzato da investitori e operatori del mercato a livello internazionale, in grado di valorizzare la dimensione globale del <i>business</i> raggiunta da Campari Group, preservando al contempo l'identità e la storica presenza della Società in Italia.</li> </ul>
------------	---

## C. EVENTI COLLEGATI AL COVID-19 POTENTIALMENTE RILEVANTI PER L'OPERAZIONE

<b>C.1</b>	<b>Si prevede che l'epidemia influisca sull'Operazione?</b> <p>Nonostante i rilevanti mutamenti pregiudizievoli derivanti dall'epidemia di Coronavirus, il consiglio di amministrazione ha confermato il suo forte impegno a perseguire l'Operazione.</p> <p>Considerato che tali mutamenti sostanziali pregiudizievoli potrebbero indurre gli azionisti Campari a esercitare il proprio diritto di recesso unicamente al fine di approfittare opportunisticamente delle attuali condizioni del mercato, e che è probabile che la dispendiosità di tali recessi si dimostri significativamente più elevata di quanto ragionevolmente previsto, il consiglio di amministrazione di Campari ha determinato che è nel miglior interesse della Società dare agli azionisti il diritto di revocare l'Operazione quando l'esborso di cassa atteso derivante dagli effettivi recessi diverrà noto.</p> <p>A tal fine, il consiglio di amministrazione ha deliberato di convocare entro il 30 giugno 2020 un'assemblea straordinaria degli azionisti ai sensi dell'articolo 2437-<i>bis</i>, comma 3, del codice civile italiano (la <b>Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti</b>) che prevede che i recessi cessino di avere qualsiasi effetto nel caso in cui la delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti che approva l'Operazione sia revocata.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione ha altresì raccomandato ai propri azionisti (che verranno convocati per la Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti) di revocare la delibera di approvazione dell'Operazione (se approvata), nel caso in cui le azioni oggetto di recesso non fossero di importo trascurabile. Nelle attuali condizioni di mercato, che stanno generando un significativo sconto nel prezzo corrente dell'azione rispetto al prezzo di recesso di € 8,376, un livello accettabile di azioni recedute viene identificato in circa 3 milioni di azioni, che corrisponde a un numero significativamente inferiore all'importo massimo pagabile di €150 milioni.</p>
<b>C.2</b>	<b>Su cosa delibererà la Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti?</b> <p>La Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti, alla luce del numero effettivo delle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso, avrà il diritto di decidere in merito alla revoca della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che approva l'Operazione.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 2437-<i>bis</i>, comma 3°, del codice civile italiano, qualora la delibera dell'assemblea straordinaria che approvi l'Operazione sia revocata, l'Operazione non sarà effettuata e i diritti di recesso cesseranno di avere qualsivoglia effetto.</p>
<b>C.3</b>	<b>Qualora l'Operazione sia revocata dalla Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti, cosa succederà alle azioni Campari in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso?</b> <p>Qualora l'Operazione sia revocata dalla Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti, non sarà effettuato nessun pagamento relativamente alle azioni per le quali sia stato esercitato il diritto di recesso; le azioni Campari continueranno a essere di proprietà degli azionisti che hanno esercitato tale diritto e continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario.</p>
<b>C.4</b>	<b>Qualora l'Operazione fosse revocata, essa sarebbe eventualmente riproposta?</b> <p>Si.</p> <p>Campari ritiene che l'Operazione costituisca uno dei pilastri della strategia di lungo termine del Gruppo. La Società non ha alcuna urgenza di completare l'Operazione poiché nel caso in cui non potesse essere per qualsiasi motivo completata (incluso il caso in cui la delibera che approvi l'Operazione venisse revocata dalla Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti), la stessa sarà nuovamente sottoposta all'approvazione degli azionisti, non appena le condizioni di mercato e il prezzo delle azioni si siano stabilizzate e non siano più negativamente influenzate dalle attuali condizioni straordinarie.</p>

## D. DIRITTO DI RECESSO

<b>D.1</b>	<p><b>Gli azionisti di Campari hanno diritto di esercitare diritti di opposizione, valutazione del giudice (<i>appraisal</i>), recesso o analoghi diritti?</b></p> <p>Gli azionisti di Campari che non concorrano all'adozione della deliberazione sull'Operazione saranno legittimati a esercitare il loro diritto di recesso ai sensi della legge italiana in quanto, per effetto dell'Operazione, la Società sarà organizzata e gestita secondo le leggi di un paese diverso dall'Italia (l'Olanda).</p> <p>Il prezzo di liquidazione da riconoscere agli azionisti di Campari che esercitino il diritto di recesso sarà pari a €8,376 per ciascuna azione Campari in relazione a cui il recesso è esercitato.</p> <p>Le azioni Campari in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso saranno offerte agli attuali azionisti e, successivamente, le azioni invendute potranno essere offerte a terzi; le azioni che eventualmente residuino e che non siano state vendute dovranno essere acquistate dalla Società al prezzo di liquidazione. La suddetta procedura di offerta e vendita, nonché il pagamento di ogni corrispettivo dovuto agli azionisti che esercitino il diritto di recesso, saranno condizionati al perfezionamento dell'Operazione.</p> <p>Gli azionisti di Campari che abbiano esercitato il diritto di recesso non possono vendere o altrimenti disporre di alcuna delle azioni in relazione a cui hanno esercitato il diritto di recesso.</p>
<b>D.2</b>	<p><b>Quali requisiti sono tenuti a rispettare gli azionisti di Campari al fine di recedere?</b></p> <p>Per poter esercitare il diritto di recesso, i titolari di azioni Campari (i) non devono concorrere all'adozione della deliberazione sull'Operazione, e (ii) alla data della comunicazione di esercizio del diritto di recesso devono detenere le azioni in relazione alle quali intendano esercitare il recesso.</p> <p>Si precisa che, a seguito dell'invio della comunicazione di recesso, le relative azioni saranno bloccate e, per disposizione inderogabile di legge, non potranno essere vendute.</p>
<b>D.3</b>	<p><b>Cosa devono fare gli azionisti di Campari per esercitare il loro diritto di recesso?</b></p> <p>Gli azionisti legittimati potranno esercitare il loro diritto di recesso, in relazione ad alcune o tutte le proprie azioni, inviando una dichiarazione scritta mediante lettera raccomandata-mediante altro mezzo equiparabile che consenta la registrazione della data di trasmissione (ivi inclusa la PEC)-alla sede legale di Campari, all'attenzione della Segreteria Aziendale, entro quindici giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano della delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti che approvi l'Operazione. L'avviso di iscrizione della delibera sarà pubblicato su un quotidiano e sul sito internet di Campari (<a href="http://www.camparigroup.com">www.camparigroup.com</a>).</p> <p>La dichiarazione di recesso deve includere: (i) le generalità dell'azionista recedente, ivi incluso il codice fiscale; (ii) i recapiti dell'azionista recedente-ivi incluso il numero di telefono e, ove possibile, l'indirizzo e-mail-per le comunicazioni relative alla procedura; (iii) il numero delle azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso.</p> <p>La dichiarazione deve anche includere i dati dell'intermediario presso cui le azioni sono depositate, unitamente a una dichiarazione da parte dell'azionista recedente che tali azioni sono libere da pigni e altri gravami.</p> <p>L'azionista recedente deve anche richiedere che l'intermediario invii a Campari idonea comunicazione attestante la titolarità ininterrotta delle azioni oggetto di recesso in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea nella quale è stata approvata la delibera da cui sorge il diritto di recesso.</p> <p>Tutti i dettagli relativi alle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti Campari legittimati saranno resi noti mediante pubblicazione di un apposito avviso.</p>
<b>D.4</b>	<p><b>Com'è stato determinato il prezzo di liquidazione dovuto agli azionisti di Campari che esercitino il diritto di recesso?</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile italiano, il prezzo di liquidazione (pari a €8,376 per ciascuna azione Campari) è stato calcolato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di</p>

	<p>chiusura delle azioni Campari nei sei mesi che hanno preceduto la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (l'avviso di convocazione è stato pubblicato il 19 febbraio 2020).</p>
<b>D.5</b>	<p><b>Quando sarà pagato il prezzo di liquidazione?</b></p> <p>Subordinatamente al perfezionamento dell'Operazione (e a condizione che la Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti non abbia revocato l'Operazione, così da inibire il pagamento del prezzo di liquidazione agli azionisti recedenti), il prezzo di liquidazione sarà pagato agli azionisti di Campari che abbiano esercitato il diritto di recesso successivamente alla data di efficacia dell'Operazione ai sensi delle applicabili disposizioni legislative e regolamentari italiane.</p>
<b>D.6</b>	<p><b>Gli azionisti recedenti di Campari avranno diritto a vendere le loro azioni a seguito dell'esercizio del loro diritto di recesso?</b></p> <p>No, perché a seguito dell'esercizio del diritto di recesso le azioni saranno bloccate e, per disposizione inderogabile di legge, non potranno essere vendute sino al termine della procedura di recesso.</p> <p>In particolare, le azioni in relazione a cui il diritto di recesso sia stato esercitato saranno bloccate dall'esercizio del recesso e sino alla Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata entro il 30 giugno 2020 (nel caso in cui la Nuova Assemblea Straordinaria degli Azionisti revocasse l'operazione) o per 180 giorni (nel caso in cui l'Operazione non fosse cancellata e la procedura di recesso fosse completata).</p>
<b>D.7</b>	<p><b>Qualora l'Operazione non diventasse efficace, cosa succederà alle azioni Campari in relazione alle quali è stato esercitato il diritto di recesso? Gli azionisti di Campari perderanno le loro azioni in ogni caso?</b></p> <p>Qualora l'Operazione non fosse perfezionata, le azioni in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti che hanno esercitato tale diritto; non sarà dovuto alcun corrispettivo a tali azionisti e le relative azioni Campari continueranno a essere quotate sul Mercato Telematico Azionario.</p>
<b>D.8</b>	<p><b>Gli azionisti di Campari saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso qualora diventino azionisti di Campari solo dopo la Record Date?</b></p> <p>Ai sensi della legge italiana, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, colui a favore del quale sia effettuata la registrazione in conto delle azioni successivamente alla Record Date e prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea, è considerato non aver partecipato all'approvazione delle deliberazioni.</p> <p>Pertanto, un soggetto che diventi azionista di Campari successivamente alla Record Date (<i>i.e.</i>, dopo il 18 marzo 2020), ma prima dell'inizio dell'Assemblea Straordinaria degli Azionisti (convocata il 27 marzo 2020 alle ore 09:30), sarà legittimato a esercitare il diritto di recesso in relazione all'Operazione, ma non sarà legittimato al voto.</p>
<b>D.9</b>	<p><b>Gli azionisti di Campari che hanno esercitato il diritto di recesso avranno diritto di ricevere Azioni a Voto Speciale (come definite di seguito)?</b></p> <p>Gli azionisti Campari che abbiano esercitato il diritto di recesso non riceveranno né azioni ordinarie Campari né, di conseguenza, Azioni a Voto Speciale (come di seguito definite), per le azioni in relazioni a cui tali azionisti abbiano esercitato il loro diritto di recesso.</p>

## E. AZIONI A VOTO SPECIALE

<b>E.1</b>	<p><b>Qual è la finalità del Meccanismo di Voto Speciale?</b></p> <p>La finalità del meccanismo di voto speciale (il <b>Meccanismo di Voto Speciale</b>) è di incentivare lo sviluppo e il coinvolgimento continuativo di una base stabile di azionisti con orientamento a lungo periodo, così da rafforzare la stabilità del Gruppo.</p> <p>Lo scopo del Meccanismo di Voto Speciale è, dunque, quello di premiare la detenzione di lungo periodo di azioni ordinarie Campari e di promuovere la stabilità della base azionaria della Società confermando e rafforzando l'istituto del diritto al voto maggiorato adottato dalla Società da gennaio 2015, ex articolo 127-<i>quinquies</i> del TUF, attraverso l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale (come <i>infra</i> definite) cui sono attribuiti diritti di voto ulteriori rispetto al diritto di voto attribuito da ciascuna azione ordinaria Campari.</p> <p>Il Meccanismo di Voto Speciale è strutturato in maniera simile a quella dei meccanismi di voto speciale adottati da numerose società quotate che abbiano ridomiciliato la propria sede legale in Olanda (e.g., CNH Industrial, Exor, FCA-Fiat Chrysler Automobiles e Ferrari) e da altre società olandesi e in linea, altresì, con una prassi diffusa a livello internazionale.</p> <p>Campari ha largamente beneficiato del supporto dei propri azionisti di lungo periodo e il Meccanismo di Voto Speciale consentirà di proseguire a beneficiare di tale supporto in futuro senza alcun impedimento rispetto alla possibilità di perseguire opportunità di crescita esterna.</p>
<b>E.2</b>	<p><b>Quali sono le principali differenze tra il Meccanismo di Voto Speciale e il sistema di voto maggiorato attualmente in vigore?</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Secondo l'istituto del voto maggiorato, adottato dalla Società nel 2015, ciascuna azione ordinaria Campari può dare diritto a due diritti di voto. Secondo il Meccanismo di Voto Speciale, viceversa, ciascuna azione ordinaria della Società attribuirebbe un diritto di voto, e gli azionisti legittimati riceverebbero azioni ulteriori (le Azioni a Voto Speciale, come di seguito definite) che attribuiranno diritti di voto aggiuntivi.</li><li>- Ai sensi del diritto italiano, l'istituto del voto maggiorato consente l'assegnazione, al massimo, di due diritti di voto per azione, subordinatamente alla detenzione continuativa delle rispettive azioni per un periodo minimo di 24 mesi. Ai sensi del Meccanismo di Voto Speciale, viceversa, gli azionisti legittimati avrebbero complessivamente diritto, in un primo momento (segnatamente (i) immediatamente dopo l'efficacia dell'Operazione, o (ii) dopo due anni di detenzione delle azioni ordinarie Campari, fate salve le eccezioni <i>infra</i> descritte), di esercitare un totale di 2 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria Campari detenuta; successivamente, dopo ulteriori tre anni, avrebbero complessivamente diritto di esercitare 5 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria Campari detenuta; dopo ulteriori cinque anni, avrebbero complessivamente diritto di esercitare 10 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria Campari detenuta.</li><li>- Ai sensi del diritto italiano, le azioni a voto maggiorato non costituiscono una particolare classe di azioni; viceversa, ai sensi del diritto olandese, le Azioni a Voto Speciale (come di seguito definite), costituiscono una classe speciale di azioni.</li></ul>
<b>E.3</b>	<p><b>Qual è la struttura del Meccanismo di Voto Speciale?</b></p> <p>(a) <i>Legittimazione a 2 diritti di voto in continuità con l'istituto della maggiorazione del voto ex articolo 127-quinquies del TUF. L'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A</i></p> <p>(i) <u>Assegnazione Iniziale</u>: coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, gli azionisti di Campari che alla data di efficacia dell'Operazione siano titolari del beneficio del voto maggiorato ex articolo 127-<i>quinquies</i> del TUF continueranno ad avere diritto a 2 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria detenuta e a tal fine avranno diritto di ricevere una azione a voto speciale A con un 1 diritto di voto (le <b>Azioni a Voto Speciale A</b>), purché ne abbiano fatto richiesta. Gli azionisti che effettuino tale richiesta sono di seguito indicati come <b>Azionisti Designati Iniziali</b>. Le Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate agli Azionisti Designati Iniziali non oltre 30 giorni dalla data di efficacia dell'Operazione (la <b>Data di Assegnazione SVS A Iniziale</b>).</p>

	<p>(ii) <b>Assegnazione Successiva:</b> gli azionisti di Campari che alla data di efficacia dell'Operazione non risultino titolari del beneficio del voto maggiorato ex articolo 127-<i>quinquies</i> del TUF, saranno legittimati ad avere 2 diritti di voto per ciascuna Azione Ordinaria detenuta decorsi due anni di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie Campari, nonché di registrazione continuativa delle medesime nel Registro Loyalty, come infra <i>definito</i>. A tale fine, Campari emetterà Azioni a Voto Speciale A. Dopo due anni dalla data di iscrizione delle azioni ordinarie nel Registro Loyalty, tali Azioni a Voto Speciale A saranno assegnate agli azionisti di Campari legittimati (la <b>Data di Assegnazione SVS A Successiva</b>).</p> <p>Coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, gli azionisti avranno diritto a far sì che, nel calcolo dei due anni di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie Campari, sia computato anche l'eventuale pregresso periodo di iscrizione nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 2, del TUF (e, quindi, a titolo esemplificativo, gli azionisti iscritti nell'elenco speciale da 12 mesi prima del perfezionamento dell'Operazione, saranno legittimati all'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A decorsi ulteriori 12 mesi, anziché 24, di detenzione ininterrotta delle Azioni Ordinarie e di registrazione continuativa delle medesime nel Registro Loyalty, purché tali azionisti ne facciano richiesta).</p> <p>(b) <b>Legittimazione a 5 diritti di voto. L'assegnazione di Azioni a Voto Speciale B</b></p> <p>Decorsi tre anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale A (nonché di iscrizione continuativa delle azioni ordinarie Campari cui tali Azioni a Voto Speciale A sono associate nel Registro Loyalty), i relativi titolari saranno legittimati ad avere 5 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria Campari detenuta. A tale fine, ciascuna Azione a Voto Speciale A detenuta sarà convertita in un'azione a voto speciale B munita di 4 diritti di voto (le <b>Azioni a Voto Speciale B</b>).</p> <p>(c) <b>Legittimazione a 10 diritti di voto. Assegnazione di Azioni a Voto Speciale C</b></p> <p>Decorsi cinque anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale B (nonché di iscrizione continuativa delle Azioni Ordinarie cui tali Azioni a Voto Speciale B sono associate nel Registro Loyalty), i relativi titolari saranno legittimati ad avere 10 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria detenuta. A tale fine, ciascuna Azione a Voto Speciale B detenuta sarà convertita in un'azione a voto speciale C munita di 9 diritti di voto (le <b>Azioni a Voto Speciale C</b>).</p> <p>Le Azioni a Voto Speciale A, le Azioni a Voto Speciale B e le Azioni a Voto Speciale C sono di seguito congiuntamente definite le <b>Azioni a Voto Speciale</b>.</p> <p>Le Azioni a Voto Speciale non saranno negoziabili e garantiranno solamente limitati diritti patrimoniali.</p>
E.4	<p><b>Gli azionisti di Campari che siano titolari del beneficio del voto maggiorato (gli Azionisti Designati Iniziali) hanno diritto di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale?</b></p> <p>Sì. Gli azionisti di Campari che siano già titolari del beneficio del voto maggiorato ai sensi della legge italiana (gli Azionisti Designati Iniziali) parteciperanno automaticamente al Meccanismo di Voto Speciale, avendo il diritto di scegliere di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale purché seguano la procedura descritta nei termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a Voto Speciale A, disponibili sul sito internet di Campari.</p>
E.5	<p><b>Gli azionisti di Campari che non siano titolari del beneficio del voto maggiorato ai sensi della legge italiana, ma che abbiano registrato le proprie azioni nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 2, del TUF, hanno il diritto di scegliere di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale?</b></p> <p>Sì. Gli azionisti di Campari che non siano titolari del beneficio del voto maggiorato ai sensi della legge italiana, ma che abbiano registrato le proprie azioni nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 2, del TUF, parteciperanno automaticamente al Meccanismo di Voto Speciale, avendo il diritto di scegliere di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Successiva purché trasmettano ai loro rispettivi intermediari depositari il modulo di conferma di registrazione (il <b>Modulo di Conferma di Registrazione</b>), opportunamente compilato e sottoscritto, entro 20 giorni di calendario dalla Data di Efficacia dell'Operazione.</p>

	<p>Si precisa che, in questo specifico caso, nel calcolo dei due anni di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie Campari sarà computato il pregresso periodo di iscrizione nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 2, del TUF: quindi, a titolo esemplificativo, gli azionisti iscritti nell'elenco speciale da 12 mesi prima del perfezionamento dell'Operazione, saranno legittimati all'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A decorsi ulteriori 12 mesi, anziché 24, di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie Campari.</p>
<b>E.6</b>	<p><b>Gli azionisti di Campari che non siano titolari del beneficio del voto maggiorato ai sensi della legge italiana e che non abbiano le proprie azioni iscritte nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 2, del TUF hanno il diritto di scegliere di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale?</b></p> <p>Si. Gli azionisti di Campari che non siano titolari del beneficio del voto maggiorato ai sensi della legge italiana e che non abbiano le proprie azioni iscritte nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-<i>quinquies</i>, comma 2, del TUF possono scegliere di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale al fine di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Successiva trasmettendo, tramite i rispettivi intermediari depositari, un modulo di richiesta che sarà reso disponibile sul sito internet di Campari, opportunamente compilato e sottoscritto.</p>
<b>E.7</b>	<p><b>In che modo gli Azionisti Designati Iniziali possono partecipare al Meccanismo di Voto Speciale alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale?</b></p> <p>Gli Azionisti Designati Iniziali che desiderino ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale dovranno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) trasmettere il modulo di assegnazione (il <b>Modulo di Assegnazione Iniziale</b>), che sarà reso disponibile sul sito internet di Campari (<a href="http://www.camparigroup.com">www.camparigroup.com</a>), opportunamente compilato e sottoscritto, al loro intermediario entro 20 giorni dalla data di efficacia dell'Operazione. L'intermediario provvederà a inviare il Modulo di Assegnazione Iniziale a Campari, opportunamente compilato e sottoscritto dall'azionista richiedente; e</li> <li>(ii) continuare a detenere, dalla data di efficacia dell'Operazione fino alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale, le azioni ordinarie Campari per le quali dovrà essere stata richiesta l'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A.</li> </ul> <p>A seguito della data di efficacia dell'Operazione, tali azioni ordinarie Campari saranno automaticamente iscritte in un apposito registro tenuto dalla Società (il <b>Registro Loyalty</b>) e diventeranno azioni ordinarie designate iniziali (le <b>Azioni Ordinarie Designate Iniziali</b>).</p> <p>Non oltre 30 giorni di calendario a seguito della data di efficacia dell'Operazione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le <b>Azioni Ordinarie Legittimate</b>) e il relativo titolare riceverà un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.</p> <p>Per ulteriori dettagli sulla procedura di assegnazione iniziale si rinvia ai Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale e i Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a Voto Speciale A (entrambi disponibili sul sito internet di Campari).</p>
<b>E.8</b>	<p><b>In che modo gli azionisti (diversi dagli Azionisti Designati Iniziali) possono scegliere di partecipare al Meccanismo di Voto Speciale alla Data di Assegnazione SVS A Successiva?</b></p> <p>A seguito del perfezionamento dell'Operazione, gli azionisti di Campari che desiderino ricevere Azioni a Voto Speciale A dovranno richiedere a Campari di iscrivere (in tutto o in parte) le proprie azioni ordinarie nel Registro Loyalty mediante l'invio, tramite i rispettivi intermediari depositari, di un modulo di richiesta (il <b>Modulo di Richiesta</b>), che sarà reso disponibile sul sito internet di Campari, opportunamente compilato.</p> <p>La detenzione delle azioni ordinarie alla data della trasmissione del Modulo di Richiesta all'intermediario depositario dovrà essere attestata da tale intermediario.</p> <p>Al momento della registrazione nel Registro Loyalty, tali azioni diventeranno azioni ordinarie designate (le <b>Azioni Ordinarie Designate</b>). Dopo due anni dalla data di registrazione nel Registro Loyalty (<i>i.e.</i>, alla Data di Assegnazione SVS A Successiva), tali azioni diventeranno Azioni Ordinarie Legittimate e il relativo detentore riceverà una Azione a Voto Speciale A per ogni Azione Ordinaria Legittimata detenuta.</p> <p>Si precisa che nel calcolo dei due anni di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie Campari sarà computato il pregresso periodo di iscrizione nell'elenco speciale istituito ai sensi dell'articolo 127-</p>

	<p><i>quinquies</i>, comma 2, del TUF: quindi, a titolo esemplificativo, gli azionisti iscritti nell'elenco speciale da 12 mesi prima del perfezionamento dell'Operazione, saranno legittimati all'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A decorsi ulteriori 12 mesi, anziché 24, di detenzione ininterrotta delle azioni ordinarie Campari.</p>
<b>E.9</b>	<p><b>Qualora gli azionisti scelgano tempestivamente di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale o alla Data di Assegnazione SVS A Successiva (a seconda del caso), potranno poi questi vendere le proprie azioni Campari rispetto alle quali hanno scelto di ricevere Azioni a Voto Speciale A?</b></p> <p>Sì.</p> <p>Come regola generale e a eccezione di pochi limitati casi, per diventare Azioni Ordinarie Legittimate (<i>i.e.</i>, azioni rispetto alle quali vengono assegnati diritti di voto speciali), le azioni registrate nel Registro Loyalty non possono essere vendute, cedute e/o trasferite.</p> <p>Al fine di trasferire le azioni registrate nel Registro Loyalty, la de-registrazione da tale registro dovrà essere richiesta trasmettendo un modulo di revoca (che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società) debitamente compilato; a seguito della de-registrazione, tali azioni ordinarie Campari diverranno liberamente negoziabili e il relativo titolare (così come il relativo cessionario) perderà il diritto di ricevere un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale. Non appena il modulo di revoca debitamente compilato sia ricevuto dalla Società, le azioni saranno liberamente trasferibili.</p> <p>Costituisce una deroga a quanto precede il trasferimento ad un Loyalty Transferee (come definito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale): in tale caso, (i) non sarà necessaria la de-registrazione delle azioni ordinarie Campari dal Registro Loyalty; (ii) la registrazione di tali azioni in nome dello stesso azionista non sarà considerata interrotta; e (iii) il diritto di ricevere le Azioni a Voto Speciale A sarà trasferito in capo al Loyalty Transferee.</p> <p>Gli azionisti Campari che esercitino il diritto di recesso in relazione alla delibera da adottarsi da parte dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, non saranno legittimati a ricevere Azioni a Voto Speciale A relativamente alle azioni Campari per le quali sia stato esercitato il recesso.</p>
<b>E.10</b>	<p><b>Un azionista, che abbia ricevuto Azioni a Voto Speciale A, può vendere le rispettive Azioni Ordinarie Legittimate (<i>i.e.</i>, azioni rispetto alle quali vengono assegnate Azioni a Voto Speciale A)?</b></p> <p>Sì.</p> <p>Resta inteso che, al fine di poter vendere le Azioni Ordinarie Legittimate, la de-registrazione dal Registro Loyalty dovrà essere richiesta trasmettendo un modulo di revoca (che sarà messo a disposizione sul sito internet della Società) opportunamente compilato; a seguito di tale de-registrazione, le relative azioni ordinarie Campari cesseranno di essere qualificate come Azioni Ordinarie Legittimate e saranno liberamente negoziabili.</p>
<b>E.11</b>	<p><b>Cosa implica la rimozione dal Registro Loyalty delle Azioni Ordinarie Legittimate?</b></p> <p>Nel caso in cui la rimozione dal Registro Loyalty delle Azioni Ordinarie Legittimate sia richiesta e ottenuta, le Azioni a Voto Speciale associate alle medesime saranno trasferite alla Società senza corrispettivo.</p>
<b>E.12</b>	<p><b>Quale percentuale di diritti di voto avranno gli Azionisti Designati Iniziali qualora abbiano scelto di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale?</b></p> <p>Al momento dell'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale, gli Azionisti Designati Iniziali avranno diritto alla stessa percentuale di diritti di voto a cui hanno attualmente diritto in base al meccanismo di voto maggiorato, a condizione tuttavia che tutti gli azionisti che beneficiano dei diritti di voto maggiorati ai sensi della legge italiana, scelgano di ricevere Azioni a Voto Speciale A in relazione a tutte le azioni Campari attualmente detenute.</p> <p>Quanto sopra è comunque soggetto agli effetti (i) dei possibili esercizi dei diritti di recesso, nonché (ii) degli acquisti o di altri atti dispositivi delle azioni proprie da parte della Società.</p>

<p><b>E.13</b></p>	<p><b>Quale percentuale di diritti di voto avranno gli azionisti (diversi dagli Azionisti Designati Iniziali) nel caso in cui scelgano di ricevere Azioni a Voto Speciale A alla Data di Assegnazione SVS A Successiva?</b></p> <p>Alla data odierna, questo non è prevedibile poiché la percentuale dei diritti di voto a cui gli azionisti Campari saranno legittimati dipenderà dal numero complessivo degli azionisti che sceglieranno di ricevere Azioni a Voto Speciale e dal successivo quantitativo di azioni Campari.</p>
<p><b>E.14</b></p>	<p><b>Quando saranno assegnate le Azioni a Voto Speciale agli azionisti legittimati?</b></p> <p>Le Azioni a Voto Speciale A saranno emesse ed assegnate agli azionisti legittimati o (i) alla Data di Assegnazione SVS A Iniziale, o (ii) alla data in cui le Azioni Ordinarie Designate saranno state iscritte nel Registro Loyalty a nome del medesimo azionista (o del suo Loyalty Transferee, come definito nei Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale) per un periodo ininterrotto di due anni (o il periodo più breve come descritto nella Domanda D.8 <i>supra</i>).</p> <p>Le Azioni a Voto Speciale B saranno emesse e assegnate agli azionisti legittimati dopo tre anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale A. A tal fine, ciascuna Azione a Voto Speciale A associata alla rispettiva Azione Ordinaria Legittimata sarà convertita in un’Azione a Voto Speciale B.</p> <p>Le Azioni a Voto Speciale C saranno emesse e assegnate agli azionisti legittimati dopo cinque anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale B. A tal fine, ciascuna Azione a Voto Speciale B associata alla rispettiva Azione Ordinaria Legittimata sarà convertita in un’Azione a Voto Speciale C.</p>
<p><b>E.15</b></p>	<p><b>Le Azioni a Voto Speciale saranno quotate sul Mercato Telematico Azionario?</b></p> <p>No, le Azioni a Voto Speciale non saranno quotate.</p>
<p><b>E.16</b></p>	<p><b>Come può essere valutato il valore economico delle Azioni a Voto Speciale?</b></p> <p>Le Azioni a Voto Speciale non avranno valore economico e attribuiranno diritti patrimoniali limitati. L’attribuzione di tali diritti patrimoniali, necessaria per adempiere ai requisiti previsti dalla legge olandese, è non significativa per gli azionisti.</p> <p>La finalità delle Azioni a Voto Speciale è esclusivamente quella di fornire alle azioni ordinarie Campari ulteriori diritti di voto al fine di incentivare la detenzione a lungo termine delle azioni ordinarie Campari e di promuovere la stabilità della sua base azionaria.</p>
<p><b>E.17</b></p>	<p><b>Gli azionisti di Campari possono vendere le loro Azioni a Voto Speciale?</b></p> <p>Le Azioni a Voto Speciale non possono essere vendute, cedute o trasferite. Inoltre, nessun azionista, direttamente o indirettamente, può concedere alcun diritto sulle Azioni a Voto Speciale (se non nel caso di un trasferimento ad un Loyalty Transferee, come definito nei Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale).</p> <p>Quanto precede, fermo l’obbligo di trasferire le Azioni a Voto Speciale a Campari, senza corrispettivo, (i) nel caso di de-registrazione e trasferimento delle corrispondenti Azioni Ordinarie Legittimate; (ii) nel caso di trasferimento di Azioni Ordinarie Legittimate, a meno che tale trasferimento sia effettuato a favore di un Loyalty Transferee; o (iii) al verificarsi di un Cambio di Controllo (come definito nei ‘Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale’) in relazione al relativo azionista.</p> <p>Inoltre, nessun azionista potrà costituire o consentire la costituzione di un pegno, privilegio, garanzia specifica o generica o altri gravami o oneri sulle Azioni a Voto Speciale ovvero diritti sulle Azioni a Voto Speciale.</p>
<p><b>E.18</b></p>	<p><b>Come sarà esercitato il voto relativo alle Azioni a Voto Speciale?</b></p> <p>La procedura per l’esercizio del voto per le Azioni a Voto Speciale è la stessa di quella per le azioni ordinarie Campari.</p> <p>Le Azioni a Voto Speciale A danno diritto a 1 diritto di voto. Le Azioni a Voto Speciale B danno diritto a 4 diritti di voto. Le Azioni a Voto Speciale C danno diritto a 9 diritti di voto.</p>

	<p>Il consiglio di amministrazione della Società stabilirà la <i>record date</i> al ventottesimo giorno prima dell'assemblea degli azionisti in modo da accertare quali azionisti abbiano diritto di partecipare e votare all'assemblea. Solo i titolari di azioni alla <i>record date</i> avranno diritto di partecipare e votare all'assemblea.</p> <p>L'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti stabilirà la <i>record date</i> ed il modo in cui i soggetti aventi diritto a partecipare all'assemblea potranno registrarsi ed esercitare i loro diritti</p>
<b>E.19</b>	<p><b>Gli azionisti devono comunicare a Campari la vendita delle loro azioni ordinarie rispetto alle quali siano state assegnate o richieste Azioni a Voto Speciale?</b></p> <p>Le azioni ordinarie Campari registrate nel Registro Loyalty sono cedibili solo a seguito della loro deregistrazione, effettuata mediante uno specifico modulo di revoca (che sarà messo a disposizione sul sito internet di della Società) da presentare, su richiesta dell'azionista, come stabilito nei Termini e Condizioni per le Azioni a Voto Speciale.</p>
<b>E.20</b>	<p><b>Gli azionisti possono richiedere l'attribuzione di Azioni a Voto Speciale in relazione esclusivamente a una parte delle loro azioni Campari (o azioni ordinarie Campari, a seconda dei casi)?</b></p> <p>Sì. Il numero di azioni Campari o azioni ordinarie Campari, a seconda dei casi, per cui è richiesto un corrispondente numero di Azioni a Voto Speciale deve essere indicato nel Modulo di Assegnazione Iniziale o nel Modulo di Richiesta o nel Modulo di Conferma di Registrazione, a seconda dei casi.</p>

**F. CORPORATE GOVERNANCE DI DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.**

<p><b>F.1</b></p>	<p><b>È previsto che Campari mantenga la sua attuale denominazione sociale?</b></p> <p>Al perfezionamento dell'Operazione, Campari assumerà la denominazione sociale di 'Davide Campari-Milano N.V.'.</p>
<p><b>F.2</b></p>	<p><b>Come possono gli azionisti di Campari partecipare all'assemblea degli azionisti della Società a seguito del perfezionamento dell'Operazione?</b></p> <p>Ciascun azionista avente diritto al voto e ciascun soggetto che detenga un usufrutto o un diritto di pegno cui spetti il diritto di voto sulle azioni ordinarie Campari sarà autorizzato a partecipare all'assemblea degli azionisti e ad esercitare i propri diritti di voto. Il consiglio di amministrazione indicherà la <i>record date</i> al ventottesimo giorno prima dell'assemblea in modo da stabilire quali soggetti abbiano diritto di partecipare e votare all'assemblea. Solo i titolari di azioni a tale <i>record date</i> avranno diritto di partecipare e votare all'assemblea. L'avviso di convocazione dell'assemblea indicherà la <i>record date</i> e il modo in cui i soggetti aventi diritto a partecipare all'assemblea possono registrarsi ed esercitare i loro diritti. Coloro che hanno diritto a partecipare all'assemblea possono essere rappresentati da un rappresentante nominato per iscritto.</p>
<p><b>F.3</b></p>	<p><b>Dove si terranno le assemblee degli azionisti a seguito del perfezionamento dell'Operazione?</b></p> <p>A seguito del perfezionamento dell'Operazione, le assemblee della Società si terranno ad Amsterdam o Haarlemmermeer (incluso l'aeroporto di Schiphol), in Olanda.</p>
<p><b>F.4</b></p>	<p><b>Perché l'assemblea degli azionisti di Campari non si terrà in Italia?</b></p> <p>Le assemblee degli azionisti delle società di diritto olandese devono tenersi in Olanda ai sensi di disposizioni imperative di diritto olandese. L'articolo 32 dello statuto di Campari prevede anche le sedi precise in Olanda in cui possono tenersi le assemblee.</p>
<p><b>F.5</b></p>	<p><b>Gli azionisti avranno diritto a votare per corrispondenza o per e-mail?</b></p> <p>Il consiglio di amministrazione della Società avrà la facoltà di stabilire che i diritti di voto e di partecipazione alle assemblee degli azionisti possano essere esercitati mediante sistemi di comunicazione telematica, a condizione, tuttavia, che ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'assemblea degli azionisti, o suo rappresentante, possa essere identificato mediante tali sistemi di comunicazione telematica, possa seguire la discussione in riunione e esercitare il diritto di voto.</p>
<p><b>F.6</b></p>	<p><b>Cosa dovranno fare gli azionisti per partecipare alle assemblee degli azionisti della Società?</b></p> <p>A ciascun soggetto avente diritto a partecipare all'assemblea degli azionisti, o suo rappresentante, è consentito di partecipare all'assemblea a seguito di comunicazione scritta alla Società (da inviare all'indirizzo ed entro il termine indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea) in merito alla sua intenzione di partecipare all'assemblea. Al rappresentante è richiesto di fornire la documentazione che attesti il suo mandato.</p>
<p><b>F.7</b></p>	<p><b>Come saranno informati gli azionisti della data, luogo e ordine del giorno delle assemblee degli azionisti?</b></p> <p>L'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti sarà fornito dal consiglio di amministrazione della Società con la dovuta osservanza del termine di preavviso di quarantadue giorni previsto dalla legge.</p> <p>Il consiglio di amministrazione della Società può prevedere che agli azionisti ed altri soggetti aventi diritto a partecipare all'assemblea degli azionisti sia fornito avviso della data di convocazione dell'assemblea esclusivamente sul sito internet della società e/o mediante altro mezzo di divulgazione pubblica telematica. Tali disposizioni sono applicabili per analogia agli altri avvisi e comunicazioni rivolti agli azionisti ed altri soggetti aventi diritto a partecipare all'assemblea degli azionisti.</p>

	<p>L'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti indicherà (i) gli argomenti all'ordine del giorno, (ii) il luogo e l'ora dell'assemblea, (iii) i requisiti per l'ammissione all'assemblea come prescritto all'articolo 31.3 dello statuto di Campari, nonché le informazioni indicate all'articolo 36.3 (ove del caso) di tale statuto, e (iv) l'indirizzo del sito internet della società, e le altre informazioni che possano essere richieste dalla legge.</p> <p>Di conseguenza, a seguito del perfezionamento dell'Operazione, il periodo minimo che deve trascorrere tra la data dell'avviso di convocazione dell'assemblea e l'assemblea degli azionisti sarà maggiore di quello attualmente applicabile agli azionisti di Campari.</p>
<b>F.8</b>	<p><b>I diritti degli azionisti cambieranno al perfezionamento dell'Operazione?</b></p> <p>Considerata la nazionalità olandese della Società, i diritti di cui godono gli attuali azionisti di Campari cambieranno a seguito dell'Operazione e saranno soggetti alla normativa olandese e allo statuto della Società.</p> <p>Una panoramica relativa alle principali variazioni dei diritti degli azionisti al termine dell'Operazione è contenuta nella tabella comparativa allegata.</p>
<b>F.9</b>	<p><b>Quali sono le principali caratteristiche del diritto societario olandese?</b></p> <p>Una panoramica relativa alle principali caratteristiche del diritto societario olandese è contenuta nella tabella comparativa allegata.</p>
<b>F.10</b>	<p><b>Quale codice di <i>corporate governance</i> adotterà Campari?</b></p> <p>Campari adotterà il codice di <i>corporate governance</i> olandese.</p> <p>Il codice olandese di <i>corporate governance</i> contiene disposizioni relative alle <i>best practice</i> applicabili alle società quotate. Tali principi sono da considerare come una guida generale per una buona <i>corporate governance</i> e compongono un insieme di <i>standard</i> che governano la condotta di ciascun organo societario di una società quotata.</p> <p>L'applicazione del codice olandese di <i>corporate governance</i> si basa sul cosiddetto principio '<i>comply-or-explain</i>'. Conseguentemente, alle società quotate è richiesto di fornire, nella relazione annuale del consiglio di amministrazione, informazioni sulla conformità o meno ai diversi principi di <i>best practice</i> di cui al codice olandese di <i>corporate governance</i>. Se una società non si conforma a una <i>best practice</i> del codice olandese di <i>corporate governance</i>, la società deve fornire un'adeguata spiegazione delle ragioni alla base di tale difformità deve essere fornita nella relazione annuale del consiglio di amministrazione.</p> <p>Il consiglio di amministrazione di Campari riconosce l'importanza di una buona <i>corporate governance</i>. Il consiglio di amministrazione di Campari concorda con l'approccio generale e con la maggioranza delle disposizioni del codice olandese di <i>corporate governance</i>. In ogni caso, al fine di mantenere continuità e coerenza nella composizione del consiglio di amministrazione a seguito dell'Operazione, è previsto che, in deroga a quanto raccomandato nel codice di <i>corporate governance</i> olandese, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione sarà ricoperta da un amministratore che, seppur 'non-esecutivo' ai sensi del nuovo statuto, potrebbe non essere considerato come indipendente (segnatamente, Luca Garavoglia, l'attuale Presidente del consiglio di amministrazione, senza poteri esecutivi, nonché la persona che attualmente controlla indirettamente la Società). Inoltre, sempre alla luce del ruolo di Lagfin quale azionista di maggioranza, è previsto che Luca Garavoglia e Alessandra Garavoglia, entrambi 'affiliati' a Lagfin, saranno 'amministratori non esecutivi' ai sensi del nuovo statuto (in deroga al codice di <i>corporate governance</i> olandese, il quale raccomanda che non più di un amministratore non esecutivo sia 'affiliato' ad un azionista che detiene più del 10% del capitale sociale della società).</p> <p>Qualsiasi ulteriore deroga dalla <i>best practice</i> sarà illustrata nella relazione annuale sulla gestione predisposta dal consiglio di amministrazione, ai sensi del codice di <i>corporate governance</i> olandese.</p>
<b>F.11</b>	<p><b>Come cambierà la composizione del consiglio di amministrazione a seguito dell'Operazione? Come cambieranno gli organi sociali a seguito dell'Operazione?</b></p> <p>La composizione del consiglio di amministrazione di Campari non subirà variazioni al momento del perfezionamento dell'Operazione</p>

	<p>A seguito del perfezionamento dell'Operazione, alcuni aspetti del sistema di amministrazione di Campari differiranno dal sistema di amministrazione previsto dallo statuto attualmente in vigore. Campari adotterà infatti un sistema monistico, composto da amministratori esecutivi e da amministratori non esecutivi, questi ultimi anche con funzioni di supervisione degli amministratori esecutivi. Gli amministratori resteranno in carica per un periodo che non potrà essere superiore a quattro anni e potranno essere rieletti.</p> <p>Il sistema di <i>governance</i> da adottarsi da parte della Società non prevede un collegio sindacale e, pertanto, alla data di efficacia dell'Operazione il collegio sindacale attualmente in carica verrà meno e non sarà nominato alcun nuovo collegio sindacale. È in ogni caso previsto che la Società costituisca un Comitato Controllo e Rischi (Audit Committee) in linea con quello esistente oggi, cui saranno attribuiti compiti di controllo ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari olandesi. Sarà, inoltre, mantenuto l'Organismo di Vigilanza previsto ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.</p> <p>Il Comitato Controllo e Rischi sarà incaricato, tra l'altro, di assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati in materia di controllo interno, di valutare il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato, nonché di vigilare sull'efficacia del processo di revisione contabile, riferendo periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.</p>
<p><b>F.12</b></p>	<p><b>Come saranno scelti e nominati gli amministratori di Campari a seguito dell'efficacia dell'Operazione?</b></p> <p>Dopo l'Operazione, ai sensi della normativa olandese, gli amministratori saranno nominati dall'assemblea degli azionisti (previa designazione vincolante da parte del consiglio di amministrazione). Tuttavia, l'assemblea degli azionisti potrà privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata a maggioranza assoluta dei voti espressi.</p> <p>La normativa olandese non consente a una società di fornire agli azionisti di minoranza il diritto di nominare uno o più amministratori e, pertanto, il meccanismo del 'voto di lista' attualmente applicabile a Campari non sarà applicabile al perfezionamento dell'Operazione. Tuttavia, il consiglio di amministrazione includerà un adeguato numero di amministratori indipendenti ai sensi della normativa olandese e del codice di <i>corporate governance</i> olandese.</p>
<p><b>F.13</b></p>	<p><b>Il consiglio di amministrazione di Campari costituirà un comitato di controllo e un comitato remunerazione e nomine?</b></p> <p>Sì. A seguito all'esecuzione dell'Operazione è previsto che la Società istituisca comitati interni al Consiglio di Amministrazione in linea con quelli attualmente in vigore, ossia il Comitato di Controllo e il Comitato Remunerazione e Nomine nella loro attuale composizione.</p>

## ALLEGATO

### TABELLA COMPARATIVA DEI DIRITTI DEGLI AZIONISTI

La seguente tabella contiene un riassunto comparativo: (a) dei diritti attualmente spettanti agli azionisti di Campari ai sensi del diritto italiano e dello statuto di Campari; (b) dei diritti che spetteranno agli azionisti di Campari a seguito dell'efficacia dell'Operazione, ai sensi del diritto olandese e del testo proposto del nuovo statuto.

L'attuale statuto di Campari è disponibile sul sito internet ([www.camparigroup.com](http://www.camparigroup.com)). Il testo proposto dello statuto di Campari è disponibile sul sito internet della Società, allegato alla Relazione illustrativa dell'Operazione redatta dal consiglio di amministrazione.

La seguente tabella riporta esclusivamente una sintesi di talune particolari disposizioni normative applicabili a Campari, che si ritengono rilevanti per gli azionisti. La tabella è redatta a mero fine illustrativo e non può essere considerata completa o esaustiva. La tabella non intende fornire alcun parere legale. Si invitano in ogni caso gli azionisti a fare riferimento ai propri consulenti per ogni aspetto legale rilevante concernente il proprio investimento nella Società a seguito e come conseguenza dell'Operazione.

I termini con iniziale maiuscola avranno lo stesso significato loro attribuito nelle 'Domande e Risposte'.

<i>Legge italiana e attuale statuto</i>	<i>Legge olandese e nuovo statuto</i>
<b>Corporate Bodies</b>	
Gli organi sociali sono l'assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e il collegio sindacale. Il consiglio di amministrazione può delegare alcuni dei suoi poteri a un comitato esecutivo.	Gli organi sociali sono l'assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione. La Società non avrà un collegio sindacale, ma costituirà un Comitato Controllo e Rischi con funzioni di controllo ai sensi del diritto olandese e dei regolamenti applicabili.
<b>Assemblea degli Azionisti – requisiti di partecipazione</b>	
Un azionista ha diritto di partecipare all'assemblea degli azionisti e votare ove: (i) sia titolare delle azioni Campari al settimo giorno di negoziazione precedente la data dell'assemblea degli azionisti (la <b>Record Date</b> ); e (ii) l'intermediario depositario autorizzato presso cui le relative azioni Campari sono registrate, fornisca a Campari una comunicazione che attesti la titolarità delle azioni da parte di tale azionista (la <b>Comunicazione</b> ).  La Comunicazione deve essere ricevuta da Campari entro la fine del terzo giorno di negoziazione precedente alla data dell'assemblea degli azionisti.  Qualora la Comunicazione sia ricevuta ad una data successiva – ma prima dell'inizio dell'assemblea – gli azionisti avranno comunque diritto a partecipare all'assemblea degli azionisti e votare.	Un azionista può partecipare all'assemblea degli azionisti e votare ove sia titolare delle azioni al ventottesimo giorno precedente la data dell'assemblea.

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
Coloro che diventino azionisti di Campari successivamente alla Record Date non avranno invece diritto di partecipare e votare alla relativa assemblea degli azionisti.	
Gli azionisti che hanno diritto di partecipare all'assemblea degli azionisti e votare possono essere rappresentati da un altro soggetto, previo rilascio di apposita delega scritta.	Gli azionisti e gli altri soggetti aventi diritto a partecipare all'assemblea possono essere rappresentati nell'assemblea degli azionisti da un rappresentante che sia stato debitamente autorizzato per iscritto.
La delega può essere conferita esclusivamente per una singola assemblea (essendo valida anche per le convocazioni successive alla prima).	La delega può essere conferita esclusivamente per una singola assemblea (essendo valida anche per le convocazioni successive alla prima ove specificamente indicato).
<b>Assemblea degli Azionisti – svolgimento dell'assemblea</b>	
Il presidente del consiglio di amministrazione è il presidente dell'assemblea degli azionisti; in sua assenza, tale incarico è svolto dal vice – presidente più anziano. In caso di assenza di quest'ultimo o di impedimento a svolgere il suo incarico, il ruolo è svolto da un diverso soggetto nominato a maggioranza dei voti espressi.	Le assemblee degli azionisti sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o da un suo sostituto. In ogni caso il consiglio di amministrazione può nominare un'altra persona per presiedere l'assemblea.
Ove il verbale non sia redatto da un notaio, l'assemblea degli azionisti nomina un segretario, che non è richiesto sia un azionista.	Il presidente dell'assemblea può essere assistito da un segretario della società nominato dal consiglio di amministrazione.
<b>Avviso di convocazione</b>	
L'assemblea degli azionisti deve tenersi almeno una volta all'anno entro centottanta giorni dalla fine dell'esercizio.	L'assemblea degli azionisti deve tenersi almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla fine dell'esercizio.
Ai sensi di legge e dello statuto, l'assemblea dev'essere convocata in unica convocazione.	
L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso scritto con indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e delle materie da trattare, nonché con indicazione del procedimento da seguire per poter partecipare e votare in assemblea.	L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione mediante avviso, che indica gli argomenti da trattare, il luogo e l'ora dell'assemblea e le modalità di ammissione e di partecipazione.

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
<p>Come regola generale, le assemblee degli azionisti devono essere convocate almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>Per le assemblee degli azionisti convocate per nominare i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale attraverso il meccanismo del voto di lista, l'avviso deve essere pubblicato almeno quaranta giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p> <p>Per le assemblee straordinarie degli azionisti convocate per deliberare sulla riduzione del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2446, 2447 e 2487 del codice civile, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea.</p>	<p>Le assemblee degli azionisti devono essere convocate almeno quarantadue giorni solari prima della data fissata per l'assemblea.</p>
<p>L'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti deve essere pubblicato sul sito internet della Società e su un quotidiano, per estratto.</p>	<p>Tutte le convocazioni, annunci, avvisi e comunicazioni agli azionisti e agli altri soggetti aventi diritto a partecipare all'assemblea devono essere resi disponibili sul sito internet della società, in conformità con le relative disposizioni di diritto olandese.</p>
<b>Assemblea degli Azionisti – quorum e adozione di delibere</b>	
<p>In via generale, nessun quorum è richiesto per convocare l'assemblea ordinaria.</p> <p>L'assemblea straordinaria è validamente costituita ove sia rappresentato in assemblea almeno il 20% del capitale sociale.</p>	<p>In via generale, nessun quorum è richiesto per convocare l'assemblea degli azionisti.</p>
<p>Alle assemblee ordinarie possono essere adottate delibere con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale intervenuto in assemblea.</p> <p>Alle assemblee straordinarie possono essere adottate delibere con il voto favorevole degli azionisti che rappresentino almeno i due-terzi del capitale sociale intervenuto in assemblea.</p>	<p>Tutte le delibere dell'assemblea sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi e senza che sia richiesto un <i>quorum</i>, a meno che la legge o lo statuto richiedano una maggioranza più elevata.</p> <p>In caso di parità di voti, la proposta si considera pertanto rigettata.</p> <p>Ai sensi del diritto olandese e dello statuto, le seguenti materie richiedono l'approvazione di almeno due terzi dei voti validamente espressi in assemblea, ove sia presente o rappresentato meno della metà del capitale sociale emesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) la delibera di riduzione del capitale sociale emesso;</li> <li>(ii) la delibera per limitare o escludere il diritto di opzione;</li> <li>(iii) la delibera per autorizzare il consiglio di amministrazione a limitare o escludere il diritto di opzione.</li> </ul>

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
<b>Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti – materie</b>	
<p>Le assemblee ordinarie deliberano sulle seguenti materie: (i) approvazione del bilancio, (ii) distribuzione dei dividendi, (iii) nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci, (iv) remunerazione degli amministratori e dei sindaci, (v) responsabilità degli amministratori e dei sindaci, (vi) approvazione del regolamento assembleare (se del caso), (vii) altri argomenti previsti dalla legge.</p> <p>L'assemblea straordinaria adotta le delibere sulle modifiche allo statuto della società, sulla messa in liquidazione o sullo scioglimento della società, nonché su tutte le altre materie previste dalla legge (come, ad esempio, fusioni e scissioni).</p>	<p>La legge olandese non prevede una distinzione tra assemblee ordinarie e straordinarie.</p> <p>La funzione dell'assemblea degli azionisti convocata annualmente è di discutere e/o discutere e approvare (a seconda dei casi), <i>inter alia</i>, la relazione del consiglio di amministrazione, il bilancio annuale, la destinazione degli utili (ivi inclusa la proposta di distribuire dividendi), l'esonero dei membri del consiglio di amministrazione da responsabilità per la gestione e supervisione e gli eventuali ulteriori argomenti oggetto di proposta di discussione da parte del consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere eletti in qualsiasi assemblea degli azionisti.</p> <p>Ulteriori assemblee degli azionisti si possono tenere con la frequenza che il consiglio di amministrazione ritenga necessaria. Qualsiasi assemblea degli azionisti diversa dall'assemblea annuale ordinaria è considerata come un'assemblea 'straordinaria', che non è però riconosciuta di per sé come tale dal diritto olandese.</p>
<b>Assemblea degli azionisti – diritti di voto</b>	
<p>Ciascuna azione ordinaria attribuisce al suo titolare un diritto di voto.</p>	<p>Ciascuna azione ordinaria attribuisce al suo titolare un diritto di voto.</p>
<p>Ai sensi della delibera adottata dall'assemblea straordinaria del [●], è stato introdotto il meccanismo del voto maggiorato. A fronte della titolarità ininterrotta e dell'iscrizione continuativa in un registro speciale a nome dello stesso azionista per ventiquattro mesi, ciascuna azione ordinaria attribuirà pertanto due diritti di voto.</p>	<p>Lo statuto prevede il seguente meccanismo di voto speciale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Azioni a Voto Speciale A</u>: coerentemente con le disposizioni statutarie attualmente in vigore, tali azioni attribuiscono al relativo titolare 1 diritto di voto in aggiunta al diritto di voto attribuito dall'azione ordinaria. Immediatamente dopo la data di efficacia dell'Operazione, (i) gli azionisti che alla data di efficacia dell'Operazione siano già titolari del beneficio del voto maggiorato ai sensi della legge italiana, continueranno ad avere diritto a 2 diritti di voto per ciascuna azione ordinaria Campari detenuta e, a tal fine, avranno diritto a ricevere un'Azione a Voto Speciale A per ogni azione ordinaria detenuta; e (ii) gli azionisti che alla data di efficacia dell'Operazione non risultino titolari del beneficio del voto maggiorato ai sensi della legge italiana, sono legittimati ad ottenere un'Azione a Voto Speciale A per ogni azione ordinaria detenuta decorsi due anni di detenzione ininterrotta delle azioni Ordinarie, nonché di registrazione continuativa delle medesime nel Registro Loyalty;</li> </ul>

<i>Legge italiana e attuale statuto</i>	<i>Legge olandese e nuovo statuto</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Azioni a Voto Speciale B</u>: tali azioni attribuiscono al relativo titolare 4 diritti di voto in aggiunta a quello concesso da ciascuna azione ordinaria. Le Azioni a Voto Speciale B sono assegnate agli azionisti decorsi tre anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale A (nonché di iscrizione ininterrotta nel Registro Loyalty delle azioni ordinarie a cui sono associate tali Azioni Voto Speciale A);</li> <li>- <u>Azioni a Voto Speciale C</u>: tali azioni attribuiscono al relativo titolare 9 diritti di voto in aggiunta a quello concesso da ciascuna azione ordinaria. Le Azioni a Voto Speciale C sono assegnate agli azionisti decorsi 5 anni di detenzione ininterrotta di Azioni a Voto Speciale B (nonché di iscrizione ininterrotta nel Registro Loyalty delle azioni ordinarie a cui sono associate tali Azioni a Voto Speciale B).</li> </ul>
<b><i>Diritto degli Azionisti di convocare un'assemblea, presentare nuovi punti all'ordine del giorno e nuove proposte di delibera su materie già incluse</i></b>	
<p>Se richiesto dagli azionisti che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, le assemblee degli azionisti devono essere convocate senza ritardo dal consiglio di amministrazione. Gli azionisti non possono richiedere la convocazione di assemblee in relazione a deliberazioni da adottare (i) su proposta del consiglio di amministrazione o (ii) sulla base di una relazione redatta dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Qualora (i) il consiglio di amministrazione o, al suo posto, il collegio sindacale non provvedano a convocare l'assemblea e (ii) tale rifiuto di convocare sia ingiustificato, l'assemblea degli azionisti può essere convocata su decreto emesso dal tribunale competente.</p>	<p>Gli azionisti che detengono almeno il 10% del capitale sociale emesso della società possono richiedere al consiglio di amministrazione di convocare un'assemblea. Tale richiesta dovrà includere i punti proposti all'ordine del giorno. Ove il consiglio di amministrazione non convochi l'assemblea entro 8 settimane dalla ricezione di tale richiesta, gli azionisti richiedenti possono presentare una richiesta al tribunale distrettuale per ottenere la convocazione su ordine del giudice.</p>
<p>Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso di convocazione (o nei cinque giorni successivi a tale pubblicazione, ove l'assemblea sia convocata per deliberare sulla riduzione del capitale sociale), gli azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono (i) richiedere che ulteriori punti siano inclusi nell'ordine del giorno o (ii) presentare proposte di delibera in relazione ai punti all'ordine del giorno. Tale richiesta deve essere comunicata mediante pubblicazione di un avviso almeno quindici giorni prima dell'assemblea.</p>	<p>Dopo la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea (che contenga anche l'ordine del giorno), gli azionisti non possono aggiungere ulteriori punti all'ordine del giorno. Resta in ogni caso fermo che, nel termine di sessanta giorni prima dell'assemblea (di cui il consiglio di amministrazione deve dare avviso di convocazione nel termine di preavviso di quarantadue giorni), gli azionisti che da soli o insieme ad altri detengano almeno il 3% del capitale sociale emesso hanno diritto a richiedere al consiglio di amministrazione che una materia sia posta all'ordine del giorno.</p>
<b><i>Diritto di informazione degli Azionisti</i></b>	
<p>L'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti include i punti all'ordine del giorno. L'avviso è pubblicato sul sito internet della Società e per estratto su un quotidiano.</p>	<p>Gli azionisti hanno il diritto di ricevere l'ordine del giorno e qualsiasi ulteriore informazione riguardante il contenuto dell'avviso di convocazione dell'assemblea. Tali informazioni sono rese disponibili sul sito internet della</p>

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
	società, almeno quarantadue giorni prima della data in cui è previsto si tenga l'assemblea.
<p>In via generale, ai sensi del diritto italiano, il consiglio di amministrazione deve redigere una relazione su ciascun punto dell'ordine del giorno da mettere a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet della Società, entro il giorno di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.</p> <p>Inoltre, qualsiasi azionista con diritto di voto può presentare domande sui punti all'ordine del giorno durante o prima dell'assemblea. Le risposte alle domande presentate prima dell'assemblea devono essere fornite al massimo nel corso dell'assemblea. Non è necessario fornire una risposta, anche nel corso dell'assemblea, qualora le informazioni richieste siano già disponibili nella forma delle <i>'Domande e Risposte'</i> pubblicate sul sito internet della società.</p>	<p>Ai sensi del diritto societario olandese, non vi è il diritto per gli azionisti di richiedere informazioni prima dell'assemblea degli azionisti.</p> <p>Il consiglio di amministrazione è tenuto solo a fornire le informazioni che siano richieste nel corso dell'assemblea degli azionisti. Il consiglio di amministrazione può decidere di non fornire le informazioni richieste nel corso dell'assemblea nel solo caso in cui sia contrario ad un prevalente interesse della società.</p>
<b>Sollecitazione delle deleghe</b>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, uno o più azionisti o qualsiasi altro soggetto avente diritto possono sollecitare deleghe di voto, a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il prospetto ed il modulo di delega destinati alla pubblicazione siano trasmessi a Campari, all'autorità italiana di vigilanza sui mercati (Consob), a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.; e</li> <li>(ii) un avviso sia inviato a Campari (che lo rende disponibile al pubblico sul suo sito web aziendale), alla Consob, a Borsa Italiana S.p.A. e a Monte Titoli S.p.A.</li> </ul> <p>A seguito del rilascio della delega, i diritti di voto sono esercitati dal rappresentante (o dal suo sostituto, ove espressamente indicato nel prospetto e nel modulo di delega).</p> <p>Possono essere conferite deleghe di voto solo in relazione ad assemblee già convocate, restando valide anche per le successive convocazioni. Le deleghe di voto devono essere datate e firmate e devono contenere istruzioni di voto. Le istruzioni di voto possono anche riferirsi solo ad alcuni dei punti all'ordine del giorno.</p> <p>Le deleghe possono essere revocate sino al giorno prima dell'assemblea.</p>	<p>Ai sensi del diritto olandese, non vi sono norme sulla sollecitazione delle deleghe di voto.</p>

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
<b>Modifiche statutarie – aumenti o riduzioni del capitale sociale</b>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, le modifiche allo statuto di una società per azioni, inclusi gli aumenti o le riduzioni del capitale sociale, sono deliberati dall'assemblea straordinaria.</p>	<p>Una delibera di modifica dello statuto può essere adottata esclusivamente dall'assemblea a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ma comunque solo a seguito di una proposta del consiglio di amministrazione.</p> <p>Ai sensi del diritto olandese e dello statuto, ove sia proposta una modifica allo statuto, una copia di tale proposta deve essere resa disponibile presso la sede della società fino al termine dell'assemblea, per esame da parte degli azionisti e degli altri aventi diritto a partecipare alla stessa.</p>
<p>L'assemblea degli azionisti può delegare la facoltà di aumentare il capitale sociale al consiglio di amministrazione, per un periodo massimo di cinque anni e per un importo massimo determinato dalla delibera dei soci che deleghi tale facoltà.</p>	<p>Lo statuto autorizza il consiglio di amministrazione ad emettere azioni per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore dello statuto, nei limiti del capitale autorizzato della Società.</p> <p>Decorso tale periodo di cinque anni, possono essere emesse nuove azioni in base a una delibera dell'assemblea degli azionisti. Il consiglio di amministrazione può essere designato dall'assemblea degli azionisti per l'emissione di nuove azioni, per un periodo massimo di cinque anni e per un numero di azioni determinato dall'assemblea.</p>
<p>Ai sensi del diritto italiano, le riduzioni del capitale sociale possono essere effettuate o (i) rinunciando agli obblighi degli azionisti di effettuare i conferimenti, o (ii) rimborsando il capitale agli azionisti, o (iii) nel caso in cui il capitale sociale sia ridotto di più di un terzo a seguito di perdite, a condizione che la riduzione non sia ridotta nel corso dell'esercizio successivo in modo da essere pari a meno di un terzo del capitale sociale.</p> <p>Ove il capitale sociale (i) sia ridotto di più di un terzo e, contestualmente, (ii) sia ridotto al di sotto dell'importo minimo prescritto dalla legge, sarà convocata un'assemblea degli azionisti al fine di deliberare su (i) la riduzione di capitale sociale e, contestualmente, (ii) l'aumento di capitale sociale in modo che sia almeno pari all'importo minimo prescritto dalla legge o, in alternativa, una trasformazione ai sensi di legge della società.</p>	<p>L'assemblea degli azionisti può deliberare la riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni o mediante la riduzione del valore nominale delle stesse, modificando lo statuto della Società.</p> <p>Una delibera di annullamento delle azioni può riferirsi solo alle azioni detenute dalla Società stessa o a tutte le azioni di una particolare categoria. L'annullamento di tutte le azioni di una particolare categoria richiede la preventiva approvazione dell'assemblea dei titolari delle azioni della categoria interessata.</p> <p>Le azioni oggetto della delibera di riduzione del capitale sociale devono essere indicate nella delibera, che deve anche indicare le procedure per la relativa esecuzione. La delibera può essere adottata esclusivamente dall'assemblea degli azionisti, ma comunque su proposta del consiglio di amministrazione.</p>
<b>Diritto di opzione</b>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili sono offerte in opzione (i) agli azionisti su base <i>pro quota</i> in relazione al numero di azioni detenute e (ii) ai titolari di obbligazioni convertibili (se presenti), sulla base del rapporto di cambio applicabile.</p>	<p>Gli azionisti titolari di azioni ordinarie hanno diritto di opzione sulle azioni ordinarie di nuova emissione in proporzione al valore nominale complessivo delle azioni ordinarie, fermo restando che non sussiste alcun diritto di prelazione sulle azioni ordinarie di nuova emissione riservate ai dipendenti della società nell'ambito di un piano di <i>stock option</i> adottato dalla società.</p>

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
<p>Il diritto di opzione può essere esercitato entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.</p> <p>Gli azionisti che esercitano il diritto di opzione possono, su richiesta, esercitare il diritto di prelazione per sottoscrivere le azioni o obbligazioni convertibili in relazione alle quali non sia stato esercitato il diritto di opzione.</p> <p>In relazione alle società quotate (come Campari), qualora le azioni e obbligazioni convertibili offerte in opzione restassero non sottoscritte alla scadenza del termine di quindici giorni, tali azioni e obbligazioni convertibili saranno offerte sul mercato, nei trenta giorni successivi, per almeno cinque giorni di negoziazione.</p>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, l'esercizio del diritto di opzione è escluso ove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) le azioni di nuova emissione debbano essere sottoscritte mediante un conferimento in natura;</li> <li>(ii) l'interesse sociale lo richieda.</li> </ul>	<p>Il diritto di opzione può essere limitato o escluso mediante delibera dell'assemblea degli azionisti o del consiglio di amministrazione, ove a ciò autorizzato dall'assemblea degli azionisti per un termine massimo di cinque anni e a condizione che sia stata anche autorizzato a deliberare sull'emissione di nuove azioni. La proposta all'assemblea degli azionisti riguardante la limitazione o esclusione del diritto di opzione deve indicare le ragioni di tale proposta, nonché la determinazione del prezzo di emissione.</p> <p>Lo statuto autorizza il consiglio di amministrazione a limitare o escludere il diritto di opzione per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore.</p>
<b>Approvazione del bilancio</b>	
<p>Il bilancio annuale di una società per azioni tenuta a redigere il bilancio consolidato, deve essere approvato dall'assemblea ordinaria che deve tenersi entro centottanta giorni dalla fine del relativo esercizio.</p>	<p>Entro quattro mesi dalla fine del precedente esercizio, il consiglio di amministrazione deve redigere il bilancio annuale, composto dallo stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Entro il predetto termine di quattro mesi, il consiglio di amministrazione deve anche redigere la relazione del consiglio, e preparare qualsiasi altra informazione che debba essere divulgata ai sensi delle leggi e regolamenti applicabili.</p> <p>Il bilancio annuale deve essere approvato dall'assemblea generale che si tiene ogni anno, entro e non oltre la fine del mese di giugno.</p>
<b>Dividendi</b>	
<p>Possono essere distribuiti dividendi agli azionisti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) fino all'importo dell'utile netto risultante dal bilancio annuale del precedente esercizio, a condizione, tuttavia, che siano prima dedotti gli utili netti per costituire la riserva legale di capitale sociale (e fino a che tale riserva sia pari al 20% del capitale sociale); e/o</li> </ul>	<p>La società può procedere a distribuzioni agli azionisti solo nella misura in cui il capitale superi l'importo del capitale sociale emesso, aumentato delle riserve che devono essere mantenute ai sensi del diritto olandese.</p>

<i>Legge italiana e attuale statuto</i>	<i>Legge olandese e nuovo statuto</i>
<p>(ii) fino all'importo delle riserve distribuibili.</p> <p>I dividendi non possono essere distribuiti ove tale distribuzione possa ridurre l'attivo della Società al di sotto dell'importo del capitale sociale integralmente sottoscritto e versato e delle riserve previste ai sensi di legge.</p>	<p>La società può procedere alla distribuzione degli utili realizzati durante l'esercizio solo a seguito dell'approvazione del bilancio annuale, da cui risulti che tale distribuzione è effettuata nel rispetto della legge.</p> <p>Il consiglio di amministrazione può stabilire che siano effettuate distribuzioni dalla riserva da sovrapprezzo o da qualsiasi altra riserva liberamente distribuibile.</p> <p>La destinazione degli utili è messa a disposizione dell'assemblea degli azionisti nella misura in cui gli stessi non siano stati destinati ad aumentare e/o costituire riserve dal consiglio di amministrazione. L'assemblea degli azionisti può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, di distribuire dividendi tratti dagli utili sulle azioni ordinarie. Il consiglio di amministrazione può decidere, subordinatamente all'approvazione dell'assemblea degli azionisti ed essendo stato autorizzato ad emettere azioni, che sia effettuata una distribuzione, in tutto o in parte, in azioni, o che agli azionisti sia fornita l'opzione di ricevere una distribuzione o in denaro o in azioni.</p> <p>Ai sensi della legge olandese non vi è una disposizione che stabilisca il rapporto di cambio per il dividendo azionario. Il rapporto di cambio è stabilito dal consiglio di amministrazione.</p>
<p>Il consiglio di amministrazione può inoltre deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi. Ai sensi del diritto italiano, gli acconti sui dividendi non possono essere distribuiti ove risultino perdite operative dal bilancio.</p>	<p>La Società può effettuare una o più distribuzioni di acconti agli azionisti, a condizione che risulti da una relazione infrannuale non sottoposta a revisione legale che abbia sufficienti risorse distribuibili per effettuare le relative distribuzioni.</p>
<p>Il pagamento di dividendi può essere richiesto dagli azionisti aventi diritto entro (e non oltre) cinque anni dal giorno in cui la distribuzione è deliberata da parte dell'assemblea degli azionisti.</p>	<p>Il diritto ai dividendi e alle distribuzioni viene meno ove i dividendi o le distribuzioni non siano richieste entro cinque anni decorrenti dal giorno successivo alla data in cui sono diventati esigibili per la prima volta.</p>
	<p>Ai sensi del Nuovo Statuto qualsiasi titolare di Azioni a Voto Speciale – la cui emissione sia stata addebitata sulla Riserva di Capitale Speciale – ha diritto di sostituire tale imputazione effettuando un pagamento in favore di Campari per un importo pari al valore nominale delle Azioni a Voto Speciale detenute (le <b>Azioni Speciali Liberate per Contanti</b>). Le Azioni Speciali Liberate per Contanti attribuiranno il diritto ad un dividendo pari all'1% del valore nominale effettivamente versato. Tali dividendi, tuttavia, saranno pagati solo nella misura in cui gli utili non siano stati destinati in tutto ad aumentare e/o costituire riserve. Non saranno contabilizzati i pagamenti effettivi eseguiti durante l'esercizio cui si riferisce il dividendo. Non sarà effettuata un'ulteriore distribuzione sulle Azioni a Voto Speciale. Campari manterrà una riserva di capitale distinta per liberare</p>

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
	le Azioni a Voto Speciale. Il consiglio di amministrazione è autorizzato ad accreditare o addebitare questa riserva di capitale speciale a carico o a favore delle altre riserve delle Società.
<b>Diritto di recesso</b>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, il diritto di recesso può essere esercitato dagli azionisti che non votino a favore (ovvero, che non partecipino all'assemblea degli azionisti o che votino contro la proposta di delibera o che si astengano dal votare) di delibere aventi ad oggetto quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) modifiche dell'oggetto sociale, nella misura in cui vi sia una modifica sostanziale dello stesso;</li> <li>(ii) trasformazione della società;</li> <li>(iii) trasferimento della sede legale all'estero;</li> <li>(iv) revoca dello stato di liquidazione della società;</li> <li>(v) eliminazione di una o più cause di recesso;</li> <li>(vi) modifiche ai criteri per la determinazione del prezzo di recesso;</li> <li>(vii) modifiche allo statuto in relazione ai diritti di voto o ai diritti di partecipazione;</li> <li>(viii) proroga della durata della società; e</li> <li>(ix) introduzione (o rimozione) di limitazioni alla circolazione delle azioni.</li> </ul> <p>In relazione alle società quotate (come Campari), il diritto di recesso può essere ulteriormente esercitato in caso di delibere che implicano il <i>delisting</i> delle azioni della società.</p>	<p>Talune delibere dell'assemblea possono essere attuate solo ove agli azionisti dissenzienti sia fornita un'opzione c.d. di <i>cash-out</i>: una delibera per trasformare la società in un altro tipo di soggetto giuridico (che non sia una <i>besloten vennootschap</i> olandese, ossia una società a responsabilità limitata) ed una delibera per fondere la società in un'altra società incorporante di uno Stato membro dell'UE o dello SEE.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, gli azionisti non hanno diritto al rimborso e/o di recesso ai sensi del diritto olandese.</p>
<p>Ai sensi del diritto italiano, gli azionisti legittimati possono esercitare il diritto di recesso (in relazione ad alcune o tutte le loro azioni) entro i quindici giorni di calendario successivi all'iscrizione della relativa deliberazione dell'assemblea degli azionisti presso il Registro delle Imprese.</p> <p>Le azioni in relazione alle quali è esercitato il diritto di recesso non saranno vendute e non saranno oggetto di disposizione e resteranno depositate presso la sede legale della società (o presso il rispettivo intermediario) fino al pagamento del corrispettivo di recesso.</p> <p>Ai sensi del diritto italiano, per quanto riguarda le società quotate (come Campari), il prezzo di rimborso è calcolato con riferimento alla media aritmetica</p>	

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
del prezzo di chiusura giornaliero (come calcolato da Borsa Italiana S.p.A.) delle azioni Campari per il semestre precedente la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti, la cui delibera attribuisce agli azionisti il diritto di recesso.	
<b>Diritto di ispezionare il libro soci e la documentazione societaria</b>	
Ai sensi del diritto italiano, tutti gli azionisti – sia personalmente che attraverso un rappresentante – possono in qualsiasi momento ispezionare il libro soci ed il registro dei verbali delle assemblee degli azionisti, e possono richiedere copie di tale documentazione a loro spese.	Ciascun azionista può richiedere un estratto del libro soci da cui risulti il suo diritto sulle azioni.  I verbali delle assemblee degli azionisti devono essere resi disponibili sul sito internet della società non oltre tre mesi dalla data dell'assemblea.
<b>Impugnazione delle delibere dell'assemblea degli azionisti</b>	
<p>Le delibere adottate dall'assemblea degli azionisti possono essere impugnate dagli azionisti assenti o dissenzienti, dagli azionisti che si sono astenuti, dagli amministratori o dal collegio sindacale, ove adottate in violazione del diritto applicabile o dello statuto.</p> <p>Per quanto riguarda le società quotate (come Campari), le delibere adottate dall'assemblea degli azionisti possono essere impugnate dagli azionisti assenti o dissenzienti e dagli azionisti che si sono astenuti dal voto, che rappresentino almeno 1/1000 del capitale sociale (con diritti di voto).</p>	<p>Ciascun azionista ha diritto di impugnare dinanzi al tribunale una delibera dell'assemblea degli azionisti, sostenendo che la delibera sia nulla in quanto in violazione della legge o dello statuto della società.</p> <p>Ciascun azionista può richiedere al tribunale di revocare una delibera adottata dall'assemblea degli azionisti sulla base del fatto che sia stata adottata in violazione di (i) norme di legge o dello statuto della società riguardanti l'adozione di delibere; (ii) principi di ragionevolezza ed equità applicabili ai rapporti tra gli azionisti e la società; o (iii) regolamenti interni come il regolamento del consiglio di amministrazione (se adottato). Il diritto di richiedere la revoca si prescrive decorso un anno dal momento in cui l'azionista è stato informato, o avrebbe potuto ragionevolmente essere a conoscenza, della delibera.</p> <p>Infine, il diritto societario olandese prevede uno specifico tipo di procedimento a mezzo del quale gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, detengano azioni che rappresentano il minore tra (i) almeno il 10% del capitale sociale emesso o (ii) Euro 225.000 del valore nominale delle azioni emesse, possono richiedere alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale Distrettuale di Amsterdam di ordinare un'indagine sulle politiche adottate dalla società.</p>
<b>Consiglio di amministrazione – nomina</b>	
Ad eccezione dei primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo della società, gli amministratori sono nominati dall'assemblea degli azionisti.	L'assemblea degli azionisti nomina gli amministratori sulla base delle indicazioni di nomina del consiglio di amministrazione.  Le indicazioni di nomina del consiglio di amministrazione sono vincolanti. Tuttavia, l'assemblea degli azionisti può privare tali indicazioni del loro carattere

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
	vincolante mediante una delibera adottata a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi senza che sia richiesto un <i>quorum</i> .
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi ed il relativo mandato scade alla data dell'assemblea degli azionisti convocata per approvare il bilancio relativo all'ultimo di tali esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.	La durata dell'incarico degli amministratori non può superare un termine massimo di quattro anni. Un amministratore che cessa dal relativo incarico può essere rieletto.
Il numero complessivo degli amministratori è determinato dall'assemblea degli azionisti.	Il numero complessivo degli amministratori è determinato dal consiglio di amministrazione entro i limiti previsti dallo statuto.
Lo statuto prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri compreso tra tre e quindici.  L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, e cesserà a seguito dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 da parte dell'assemblea degli azionisti.	Lo statuto prevede che il consiglio di amministrazione (che comprende gli amministratori esecutivi e non esecutivi) sia composto da tre a quindici membri.  Si prevede che gli attuali membri del consiglio di amministrazione restino in carica anche dopo il completamento dell'Operazione, fino alla scadenza del relativo mandato.
Ai sensi del diritto italiano e dello Statuto, i membri del consiglio di amministrazione sono eletti mediante voto di lista. La lista può essere presentata dagli azionisti o dal consiglio di amministrazione	Successivamente al perfezionamento dell'Operazione, gli amministratori di Campari non saranno più nominati attraverso il sistema del voto di lista che è attualmente utilizzato dalla Società.
<b>Consiglio di amministrazione – diritto di rappresentanza proporzionale</b>	
Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea degli azionisti sulla base di liste.  Ciascun azionista (inclusi gli azionisti appartenenti allo stesso gruppo e gli azionisti che fanno parte di un patto parasociale) può presentare, o contribuire a presentare, o votare una lista, anche attraverso un intermediario o una società fiduciaria.  Le liste possono essere presentate solo dagli azionisti che hanno diritti di voto e che, da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentano almeno la percentuale del capitale sociale, sottoscritto alla data di presentazione della lista, stabilita e pubblicata dalla Consob, che sarà di volta in volta comunicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti chiamata ad adottare la delibera sulla nomina del consiglio di amministrazione.	Ai sensi del diritto societario olandese o dello statuto non è previsto il diritto di rappresentanza proporzionale.
<b>Consiglio di amministrazione – revoca – sostituzioni</b>	
Ai sensi del diritto italiano, gli amministratori possono essere in qualsiasi momento revocati dall'incarico mediante una delibera adottata dall'assemblea	L'assemblea ha il diritto di sospendere o rimuovere gli amministratori dall'incarico in qualsiasi momento.

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
degli azionisti. Qualora gli amministratori siano revocati dall'incarico senza giusta causa, hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni.	La delibera dell'assemblea che sospenda o revochi un amministratore, se non su proposta del Consiglio, richiede la maggioranza assoluta dei voti espressi.
<p>Ai sensi del diritto italiano e dello Statuto, qualora il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a quello previsto dall'assemblea a causa della presenza di posti vacanti (ovverosia, dimissioni o revoca), i restanti amministratori devono sostituire i seggi vacanti mediante la nomina (senza ricorso al sistema del voto di lista) dei membri necessari a ripristinare il numero di amministratori deliberato dall'assemblea degli azionisti (<i>cooptazione</i>), a condizione che la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione sia ancora nominata dall'assemblea degli azionisti.</p> <p>Gli amministratori nominati ai sensi delle disposizioni di cui sopra restano in carica fino alla successiva assemblea degli azionisti.</p>	In caso di vacanza di uno o più seggi, ai restanti amministratori viene affidata la gestione della società, fermo restando che, in tal caso, il consiglio di amministrazione ha la facoltà di nominare una o più persone che ricoprano temporaneamente la carica. Tra le persone che possono essere designate come tali vi sono gli ex amministratori (indipendentemente dal motivo per cui non sono più amministratori).
<p>Qualora cessi la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea degli azionisti, il consiglio di amministrazione si ritiene cessato nel suo complesso. I restanti amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea degli azionisti.</p> <p>Qualora cessi l'intero consiglio di amministrazione, il collegio sindacale convocherà senza ritardo l'assemblea degli azionisti. Nel frattempo, l'ordinaria amministrazione è affidata al collegio sindacale.</p>	Ove, a causa di dimissioni o altre cause, la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea degli azionisti non dovesse più essere in carica, sarà convocata d'urgenza un'assemblea degli azionisti per nominare nuovi amministratori. La durata dell'incarico degli amministratori non rinominati dall'assemblea degli azionisti si riterrà giunta a scadenza alla fine della relativa assemblea. In tal caso il consiglio di amministrazione non avrà alcun diritto di indicazione di nomina vincolante.
<b>Consiglio di amministrazione – delibere</b>	
Il consiglio di amministrazione può validamente adottare delibere ove sia presente la maggioranza degli amministratori in carica e, in assenza dell'avviso di convocazione della riunione, ove siano presenti tutti gli amministratori in carica ed i sindaci effettivi.	Tutte le delibere del consiglio di amministrazione devono essere adottate dalla maggioranza degli amministratori (o dei loro rappresentanti) presenti in una riunione. Le delibere sono valide solo se la maggioranza degli amministratori è presente o rappresentata. Ogni amministratore avrà un voto e lo statuto non prevede l'assegnazione di un voto con valore decisivo. Il consiglio di amministrazione può indicare tipi di delibere che sono soggette a requisiti diversi da quanto precede.
Le delibere sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori che partecipano alla riunione. In caso di parità, prevarrà il voto del presidente.	Ai sensi dello statuto, il consiglio di amministrazione è autorizzato ad adottare delibere al di fuori di una riunione, a condizione che la proposta sia presentata a tutti gli amministratori e nessuno di loro si sia opposto al relativo metodo di adozione delle delibere.
Le delibere adottate dagli amministratori possono essere impugnate:	Ciascun azionista può impugnare dinanzi al tribunale una delibera del consiglio di amministrazione sostenendo che la delibera sia nulla perché in violazione della legge o dello statuto della società. Le disposizioni indicate nella sezione

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
<p>(i) dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti, ove adottate in violazione della legge applicabile o dello statuto; e</p> <p>(ii) dagli azionisti, ove adottate in violazione dei loro diritti.</p> <p>Per quanto riguarda le società quotate (come Campari), le delibere adottate dagli amministratori possono essere impugnate dagli azionisti che rappresentino almeno 1/1000 del capitale sociale (con diritto di voto) entro novanta giorni da, a seconda dei casi, (i) la data di approvazione, o (ii) la data di deposito o (iii) la data di iscrizione della delibera impugnata presso il Registro delle Imprese.</p>	<p><i>'Impugnazione delle delibere dell'assemblea degli azionisti'</i> che precede si applicano anche all'impugnazione di questo tipo di delibere.</p>
<b>Consiglio di amministrazione – Poteri e doveri</b>	
<p>Ai sensi dello statuto, al consiglio di amministrazione sono conferiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società. Lo stesso ha pertanto il potere di adottare tutti gli atti che ritenga necessari per perseguire l'oggetto sociale, ad eccezione di quegli atti riservati dalla legge all'assemblea degli azionisti.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione della Società.</p> <p>Agli amministratori non esecutivi spetta la supervisione dell'adempimento dei doveri da parte degli amministratori esecutivi nonché del generale andamento della gestione degli affari della società e dell'attività ad essa relativa. Gli amministratori non esecutivi sono anche tenuti agli obblighi loro assegnati ai sensi della legge e dello statuto.</p>
<p>Ai sensi del diritto italiano e dello statuto, il consiglio di amministrazione è altresì autorizzato a deliberare in merito:</p> <p>(i) fusioni con società interamente possedute o possedute per non meno del novanta per cento dalla Società;</p> <p>(ii) istituire o chiudere sedi secondarie, succursali, agenzie e sedi secondarie in Italia e all'estero;</p> <p>(iii) indicazione di quali amministratori hanno il potere di rappresentare la società;</p> <p>(iv) riduzione del capitale sociale ove gli azionisti esercitino il diritto di recesso;</p> <p>(v) modifica dello statuto al fine di adattarlo a modifiche legislative;</p> <p>(vi) trasferire la sede legale della società all'interno del territorio italiano;</p> <p>(vii) emissione di obbligazioni nei limiti e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p>Ai sensi del diritto olandese e dello statuto, l'adozione delle delibere del consiglio di amministrazione, che abbiano un impatto significativo sull'identità o natura della società o sulla sua attività, sono soggette alla preventiva approvazione dell'assemblea degli azionisti.</p> <p>Tali delibere includono:</p> <p>(i) la cessione (quasi) totalitaria dell'intera attività della Società a terzi;</p> <p>(ii) la stipulazione o la risoluzione di accordi di collaborazione di lungo periodo tra la Società o una delle sue controllate (<i>dochtermaatschappij</i>) e un altro ente o società, ovvero un socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita o di una società di persone, ove tale stipulazione o risoluzione rivesta fondamentale importanza per la Società; e</p> <p>(iii) l'acquisizione o la cessione di una partecipazione nel capitale di una società se il valore di tale partecipazione è pari ad almeno un terzo della somma dell'attivo della società risultante dal bilancio e dalle relative note esplicative o, se la società redige un bilancio consolidato, dal bilancio consolidato e dalle relative note esplicative secondo l'ultimo bilancio adottato dalla società, da parte della società o di una controllata (<i>dochtermaatschappij</i>).</p>

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
<p>Il potere di rappresentanza della società è attribuito al presidente. L'amministratore delegato ha il potere di rappresentare la Società, nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti.</p>	<p>Il consiglio di amministrazione è autorizzato a rappresentare la società. Il consiglio può nominare funzionari con potere di rappresentanza generale o limitato.</p>
<p>Ai sensi del diritto italiano, qualora un amministratore abbia qualsiasi interesse personale – sia per proprio conto che per conto di terzi – in relazione ad un'operazione della società, tale amministratore deve informare il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale di tale interesse personale.</p> <p>Qualora l'amministratore delegato abbia il predetto interesse personale, deve astenersi dal compiere l'operazione e investire della stessa il consiglio di amministrazione. In tal caso, le ragioni per approvare l'operazione, nonché la convenienza della stessa per la società, devono risultare dalla delibera del consiglio di amministrazione.</p>	<p>Un amministratore non può prendere parte ad una votazione su una questione o operazione, in relazione alla quale abbia un interesse personale diretto o indiretto che sia in conflitto con l'interesse della Società e l'attività ad essa collegata.</p>
<b>Comitati interni del consiglio di amministrazione</b>	
<p>Ai sensi dello statuto, il consiglio di amministrazione ha facoltà di delegare alcuni dei suoi compiti ad un comitato esecutivo, fermi restando i compiti che - ai sensi di legge e di statuto della Società - sono svolti esclusivamente dal consiglio di amministrazione.</p> <p>Inoltre, il consiglio di amministrazione può istituire comitati con funzioni consultive. Ad oggi il consiglio di amministrazione ha istituito i seguenti comitati consultivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) il 'Comitato Controllo e Rischi'; e</li> <li>(ii) il 'Comitato Nomine e Remunerazione'.</li> </ul>	<p>Ai sensi dello statuto, il consiglio di amministrazione può, nei limiti previsti dalla legge, delegare i propri poteri a singoli membri del consiglio di amministrazione e/o a comitati.</p> <p>In conformità con le <i>best practice</i> applicabili alle società olandesi, la Società istituirà comitati interni al Consiglio di Amministrazione in linea con quelli attualmente in vigore.</p>
<b>Consiglio di amministrazione – Responsabilità</b>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, gli amministratori sono tenuti ad adempiere i loro doveri con la diligenza e attenzione richiesti dalla natura del loro incarico e dalle loro specifiche competenze. Gli amministratori sono responsabili in via solidale nei confronti della società per i danni che si sono verificati a causa del mancato rispetto dei loro doveri. In ogni caso, qualora gli amministratori siano a conoscenza di fatti pregiudizievoli, sono responsabili in via solidale nei confronti della società qualora non si adoperino al fine di prevenire il compimento di tali fatti o di attenuare le loro conseguenze dannose.</p>	<p>Ove un amministratore sia responsabile nei confronti della società, ad esempio per una violazione dei suoi doveri fiduciari, solo la società è legittimata a proporre un'azione nei suoi confronti.</p> <p>Il diritto olandese non prevede azioni sociali di responsabilità in forza delle quali un azionista sia legittimato a proporre un'azione nei confronti degli amministratori. Analogamente, un azionista non può agire in proprio contro gli amministratori per un illecito civile o per una violazione dei doveri che gli stessi hanno nei confronti della società.</p>
<p>Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere dinanzi al tribunale competente su iniziativa adottata dall'assemblea degli azionisti (con le</p>	<p>Il diritto olandese prevede uno specifico tipo di procedimento giudiziario mediante il quale gli azionisti che da soli o in gruppo detengono azioni che</p>

<b>Legge italiana e attuale statuto</b>	<b>Legge olandese e nuovo statuto</b>
<p>maggioranze applicabili, come previsto dalla legge) o, in alternativa, mediante delibera adottata dal collegio sindacale (con il voto favorevole di due terzi dei membri), entro cinque anni dalla cessazione del loro incarico.</p> <p>L'azione nei confronti degli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione su delibera dell'assemblea degli azionisti, a condizione che gli azionisti dissenzienti non rappresentino più del 20% del capitale sociale o, per quanto riguarda le società quotate, il 5% del capitale sociale.</p> <p>La delibera con cui si approvi un'azione nei confronti degli amministratori, ove adottata con il voto favorevole di almeno il 20% del capitale sociale, implica la revoca degli amministratori dall'incarico e la loro sostituzione.</p>	<p>rappresentano il minore tra (i) almeno il 10% del capitale sociale emesso o (ii) Euro 225.000 del valore nominale delle azioni emesse, possono richiedere alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale Distrettuale di Amsterdam di ordinare un'indagine sulle politiche perseguite dalla società. Il ricorso deve riferirsi alla 'probabile cattiva gestione' della società. Una parte importante di tale procedimento consiste nel fatto che, quando la Sezione Specializzata in Materia di Impresa ordina un'indagine, ha ampi poteri di adottare immediatamente misure preliminari che possono includere, tra le altre misure, la sospensione o la sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione.</p> <p>Ove la Sezione Specializzata in Materia di Impresa ritenga che vi sia stata cattiva gestione, la sua sentenza è vincolante per gli amministratori che sono comparsi in giudizio ed hanno presentato una difesa, fatta eccezione per l'impugnazione dinanzi alla Corte Suprema. La sentenza, tuttavia, non implica automaticamente la responsabilità personale degli amministratori per cattiva gestione. I terzi (inclusi gli azionisti) devono provare la responsabilità personale degli amministratori in un distinto procedimento giudiziario.</p>
<b>Comunicazione di partecipazioni significative</b>	
<p>Ciascun soggetto, la cui partecipazione azionaria nel capitale sociale di una società quotata raggiunga, o superi, ovvero si riduca al di sotto del 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% è tenuto a darne comunicazione sia alla società che alla Consob.</p> <p>La Consob può, per esigenze di tutela degli investitori, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori al 3% per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso.</p>	<p>Ciascun soggetto che, direttamente o indirettamente, acquisisca o disponga di partecipazioni e/o di diritti voto è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'AFM, mediante la trasmissione di un apposito modulo, nel caso in cui – per effetto di tale acquisto o di tale atto di disposizione – la percentuale di partecipazione al capitale sociale e/o dei diritti di voto riferibile a tale persona raggiunga, o superi, ovvero si riduca al di sotto delle seguenti soglie: 3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 75% e 95%.</p> <p>I menzionati obblighi di comunicazione trovano applicazione altresì con riferimento alle partecipazioni e/o ai diritti di voto riferibili ai membri del consiglio di amministrazione.</p>
<b>Offerte pubbliche d'acquisto obbligatorie</b>	
<p>Ai sensi del diritto italiano, chiunque (a seguito di acquisizioni o a seguito dell'aumento dei propri diritti di voto) detenga una partecipazione superiore al 30% del capitale sociale o detenga più del 30% dei diritti di voto, deve promuovere un'offerta d'acquisto obbligatoria, rivolta a tutti i titolari di titoli, sulla totalità dei titoli ammessi alle negoziazioni su un mercato regolamentato. Inoltre, il diritto italiano prevede che sia promossa un'offerta d'acquisto obbligatoria nel caso in cui chiunque, a seguito di acquisizioni, risulti detenere</p>	<p>Ai sensi del diritto olandese, qualsiasi soggetto che, agendo individualmente o di concerto con altri, acquisti, direttamente o indirettamente, una percentuale pari a o superiore al 30% dei diritti di voto di una società quotata in un mercato regolamentato olandese o Europeo, sarà obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto su tutte le azioni della società.</p>

<i>Legge italiana e attuale statuto</i>	<i>Legge olandese e nuovo statuto</i>
una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale e nessun altro azionista abbia una partecipazione superiore a quest'ultima.	
L'obbligo di promuovere un'offerta d'acquisto obbligatoria non si applica ove un altro azionista (o altri azionisti congiuntamente) detenga/no la maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.	L'obbligo non si applica a coloro i quali, individualmente o di concerto con altri soggetti, detengano una percentuale pari a o superiore al 30% dei diritti di voto della società prima che le azioni siano ammesse alla quotazione e che continuino a detenere la stessa partecipazione successivamente alla quotazione.